Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 224 del 26 settembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 settembre 2011 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 212/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. **157.**

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. **157**.

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'articolo 28 che istituisce l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale che assume le funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare la parte seconda recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 29 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:

a) l'individuazione delle autorità competenti;

b) gli obblighi dei gestori;

c) i contenuti della comunicazione;

d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.

2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:

a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;

b) per i complessi non compresi nella lettera *a)*, la stessa autorità prevista alla medesima lettera *a)*, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati for-

niti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto.

4. Nei casi in cui, l'autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.

5. Ai fini di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorità competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, ciascuna per i complessi di propria competenza.

6. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4.

Obblighi dei gestori

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.

Art. 5.

Pubblicità dei dati e sensibilizzazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale fine è istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica. Tale registro è gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalità per la loro più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.

Art. 6.

Relazione alla Commissione

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo.

Art. 7.

Norme finali

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 294

ALLEGATO I

Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR

PREMESSA

Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sarà denominato semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) nazionale. Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o più attività dell'Allegato I del Regolamento (EC) n.166/2006 (di seguito denominati complessi PRTR) presentano annualmente ove ne ricorrano le condizioni. Il presente decreto prevede la valutazione della qualità dei dati della dichiarazione PRTR da parte delle autorità individuate all' articolo 3, comma 2, punti a) e b) del presente decreto.
Tali autorità devono effettuare la valutazione della qualità delle informazioni della dichiarazione PRTR annualmente e, in allineamento alla tempistica prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto. L'ISPRA effettua la verifica dei dati forniti dai gestori prima di trasmetterli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il successivo inoltro alla Commissione Europea. L'ISPRA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione della qualità dei dati trasmessi dalle autorità competenti.

Una procedura on-line, reperibile sui siti dell'ISPRA (www.isprambiente.it e www.eprtr.it) consente alle autorità la consultazione delle dichiarazioni di propria competenza, il contatto con il complesso dichiarante, la stesura e l'invio del rapporto ad ISPRA. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modalità per lo svolgimento della valutazione della qualità delle informazioni e la compilazione del rapporto saranno disponibili sul sito dell'ISPRA.
Il presente allegato, indica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del presente decreto, i criteri e il formato per la valutazione della qualità delle dichiarazioni e lo schema per la compilazione del rapporto di valutazione.

Indicazioni generali

Responsabile della qualità delle informazioni comunicate mediante la dichiarazione PRTR è il gestore del complesso.
Le autorità individuate nell'art. 3, comma 2, punti a) e b) del presente decreto devono valutare la qualità delle informazioni comunicate in particolare in riferimento alla loro completezza, consistenza e credibilità.
Al fine di assicurare la qualità dei dati contenuti nel registro, le non conformità riscontrate possono essere corrette dall'autorità, in collaborazione con i complessi produttivi, fatte salve le sanzioni applicabili a questi ultimi in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto.

La valutazione della qualità delle dichiarazioni deve riguardare l'intera base dichiarante presente nel territorio di competenza della citata autorità.
Per la valutazione di qualità, le autorità devono utilizzare tutte le informazioni in loro possesso (es: informazioni relative a procedure di rilascio di

autorizzazioni o verifiche di conformità dei permessi, procedure di automonitoraggio comunicate alle autorità, partecipazione al sistema EMAS o alla norma ISO 14001). Le autorità possono richiedere l'accesso alla documentazione tecnica utilizzata per la produzione dei dati dichiarati che il gestore deve conservare per almeno 5 anni (art. 3, comma 5, del presente decreto). Qualora necessario, le autorità possono avviare qualsiasi azione che ritengano opportuna per una corretta valutazione della qualità delle dichiarazioni.

Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR

Il rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR deve contenere i risultati della valutazione compiuta dalle autorità di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del presente decreto.
Nelle schede che seguono sono schematicamente organizzate le informazioni che le autorità devono obbligatoriamente comunicare con il rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR.

Scheda 1. Identificazione dell'autorità responsabile della valutazione.

Autorità	
Referente (nome, cognome)	
Indirizzo (via/piazza, civico, CAP)	
Comune	
Provincia	
Regione	
telefono	
fax	
e-mail	

Indicare i riferimenti dell'autorità responsabile della valutazione della qualità delle dichiarazioni oggetto del presente rapporto.

Scheda 2. Elenco dei complessi PRTR (Allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006) di propria competenza che non hanno dichiarato.

Ragione sociale / Nome complesso	Indirizzo completo	Codice PRTR dell'attività principale	Soggetti all'obbligo di dichiarazione	Riferimento obbligo di dichiarazione	Interventi in corso per il recupero dati dichiarazione

Elencare i complessi PRTR individuati sul territorio di competenza[1] che non hanno presentato la dichiarazione, indicando la ragione sociale, l'indirizzo e il codice PRTR della principale attività. Indicare inoltre, se si dispone delle necessarie informazioni, quali, tra i complessi elencati, sono soggetti all'obbligo della dichiarazione PRTR[2]. Nella colonna "riferimento obbligo di dichiarazione" si invita a fornire sinteticamente le fonti o i riferimenti alla base dell'individuata obbligatorietà della dichiarazione PRTR. Nell'ultima colonna si prega di indicare il tipo di intervento attuato per il recupero dei dati ai fini della dichiarazione (es. controlli da parte ARPA/APPA).

Scheda 3. Numero di dichiarazioni di competenza suddivise per codice PRTR e per conformità ai requisiti di qualità.

	ID Dichiarazione	Ragione sociale/ Nome complesso	Indirizzo completo	Codice PRTR attività principale	Dichiarazioni validate (SI/NO)
Totali					

Indicare le dichiarazioni di competenza ricevute indicando la ragione sociale, l'indirizzo completo, il codice PRTR dell'attività principale svolta nel complesso e lo stato finale di validazione.

Le schede seguenti forniscono informazioni sull'iter di valutazione delle dichiarazioni ricevute.

Scheda 4. Elenco dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa del gestore e conseguentemente validate.

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata e corretta

[1] Un complesso è PRTR se al suo interno è svolta almeno una delle attività di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n 166/06.
[2] L'obbligo di dichiarazione sussiste se l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrsiponedente valore soglia o se il trasferimento di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia o se il trasferimento di rifiuti fuori sito risulta superiore al corrispondente valore soglia (allegato II del Regolamento (CE) n. 166/06).

Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate su iniziativa del gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate. Indicare le schede del questionario in cui è stata riscontrata la non conformità. Descrivere le principali motivazioni della non conformità riscontrata e corretta.

Scheda 5. Elenco delle dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa dell'autorità competente e conseguentemente validate.

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata e corretta

Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate dall'autorità competente anche sulla base dei documenti mantenuti a disposizione dal gestore di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006 e che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate. Indicare le schede del questionario in cui è stata riscontrata la non conformità. Descrivere le principali motivazioni della non conformità riscontrata e corretta.

Scheda 6. Elenco delle dichiarazioni non validate ma tecnicamente validabili

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata

Elencare le dichiarazioni che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione non sono ancora validate ma per le quali l' autorità competente ritiene possibile completare l'iter di validazione entro i seguenti 2 mesi. Descrivere le principali motivazioni della non conformità riscontrata e lo stato dell'iter di valutazione.

Scheda 7. Elenco delle dichiarazioni non validate

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Scheda del questionario non conforme	Descrizione della non conformità riscontrata

Elencare le dichiarazioni non validate in via definitiva da parte dell'autorità competente, a seguito dell'individuazione di non conformità. Indicare la motivazione della mancata validazione (e.g. assenza dei documenti che il gestore deve mantenere a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006).

Scheda 8. Elenco dei complessi PRTR sanzionati

ID_Dichiarazione	Ragione sociale / Nome complesso	Indirizzo completo	Codice PRTR dell'attività principale	Descrizione della non conformità riscontrata

Elencare i complessi PRTR per i quali sono state individuate delle non conformità (vedi scheda 3) e i complessi PRTR che non hanno presentato dichiarazione ma soggetti all'obbligo (vedi scheda 2) indicando ragione sociale, indirizzo completo e ove possibile anche l'ID_Dichiarazione.

Nell'ultima colonna riportare la descrizione della non conformità sanzionata:
A = il complesso soggetto all'obbligo non ha dichiarato
B = la trasmissione della dichiarazione è avvenuta oltre i termini previsti dal presente decreto
C = la dichiarazione inviata dal gestore non è conforme (incompleta, inesatta, non conforme all'allegato II..);
D = la dichiarazione è risultata conforme a seguito della integrazione ex articolo 4, comma 1, del presente decreto;
E = la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006) è assente, incompleta, non veritiera e non consente di ricostruire le informazioni dovute.

Scheda 9. Campo note per ulteriori comunicazioni

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Il campo note può essere utilizzato per fornire informazioni aggiuntive che non è stato possibile inserire nelle tabelle precedenti o anche per indicare le eventuali dichiarazioni dei complessi evasori che sono state presentate dopo l'intervento dell'Autorità competente.

Allegato II

Linee guida e Questionario per la dichiarazione PRTR

PREMESSA

Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sarà denominato semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) nazionale. Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.166/06 (di seguito denominato regolamento E-PRTR) e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi.
Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o piu' attività dell'Allegato I del Regolamento E-PRTR (di seguito denominati complessi PRTR) possono dover presentare annualmente. La dichiarazione PRTR riguarda informazioni:

- per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;
- sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata ogni anno secondo la tempistica prevista dal presente decreto.
La dichiarazione PRTR, in continuità con la dichiarazione INES, avviene esclusivamente per via telematica e con firma digitale (mediante smart-card, business key, ecc.).
La procedura on-line per la dichiarazione e ogni informazione utile al riguardo sono reperibili sui siti dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): www.isprambiente.it e www.eprtr.it

Il presente Allegato si compone delle seguenti due parti:

I. linee guida per la dichiarazione PRTR;
II. questionario per la dichiarazione PRTR.

Linee guida per la dichiarazione PRTR

INTRODUZIONE

Le presenti linee guida contengono le istruzioni per la dichiarazione PRTR. Dopo aver consentito al gestore del complesso di capire se deve dichiarare o meno, guidano il dichiarante nella raccolta delle informazioni e nella loro successiva comunicazione.

1. LA DICHIARAZIONE PRTR: persona di riferimento e responsabile

La dichiarazione PRTR prevede l'individuazione di una persona di riferimento e di un responsabile della dichiarazione.

La persona di riferimento è una persona tecnicamente competente, a conoscenza delle informazioni comunicate con la dichiarazione PRTR che può essere eventualmente contattata dalle autorità nel corso della fase di valutazione della qualità dei dati. La persona di riferimento può anche non essere la stessa che ha materialmente compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere al complesso produttivo.

Alla persona di riferimento è dedicata la parte I del questionario.

Il responsabile della dichiarazione PRTR è colui che garantisce la qualità dei dati comunicati e che firma con la smart-card la dichiarazione. Il responsabile della dichiarazione può essere il gestore, il proprietario o il rappresentante legale del complesso che è nominato responsabile delle informazioni fornite attraverso la dichiarazione.

Al responsabile della dichiarazione è dedicata la parte VIII del questionario.

2. LA DICHIARAZIONE PRTR: principali indicazioni e criteri

Il criterio alla base della dichiarazione PRTR è un sistema di valori soglia associato a un elenco di attività e a un elenco di sostanze (allegato I e allegato II del Regolamento n.166/06/CE rispettivamente). Il riferimento al sistema di valori soglia consente al gestore del complesso produttivo di capire se è soggetto all'obbligo di dichiarazione oppure no.

Il complesso PRTR
Per complesso PRTR si intende una struttura produttiva costituita da uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, al cui interno è svolta almeno un'attività presente nell'Allegato I del regolamento n.166/06/CE. Il complesso PRTR è l'unità dichiarante.

Le attività PRTR
Le attività PRTR sono quelle elencate in Tab. A1(cfr. 3. Appendici). La Tab. A1 è conforme all'allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006. Tutte le attività IPPC sono attività PRTR.
In Tab. A1 le attività PRTR sono distinte in categorie; ciascuna categoria è identificata da un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Alle categorie spesso è associato un valore soglia[1] riferito alla potenza termica installata o alla capacità produttiva o di trattamento.
Se alla categoria di attività è associato un valore soglia, si intende che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore soglia sono attività PRTR.
Se alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attività di questa categoria sono attività PRTR.

Gli inquinanti, i valori soglia e le emissioni
Gli inquinanti[2] le cui emissioni rispettivamente in aria, in acqua e nel suolo devono essere dichiarate sono riportati nella tabella A2 (cfr 3. Appendici).
Valori soglia espressi in kg o t o g per anno (kg/a, t/a, g/a) specifici per le emissioni in aria, acqua e suolo accompagnano ciascun inquinante.
L'emissione di un inquinante in aria, nell'acqua o nel suolo deve essere dichiarata quando il valore dell'emissione totale annuale del complesso PRTR è superiore al corrispondente valore soglia.

I trasferimenti fuori sito
Due diverse tipologie di trasferimento fuori sito sono previste nella dichiarazione PRTR.
Per trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti contenuti in acque reflue destinate al trattamento. Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue occorre far riferimento agli inquinanti e ai valori soglia previsti per le emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue corrispondono agli scarichi indiretti previsti nella dichiarazione INES. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue

---

[1] Il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non alle quantità prodotte che variano nel tempo e che sono generalmente inferiori alla suddetta capacità di progetto.
[2] Per semplicità li chiameremo inquinanti anche se vi sono compresi gruppi di inquinanti e parametri come il COD.

devono essere dichiarati quando il valore del trasferimento totale del complesso PRTR, relativo all'anno di riferimento, è superiore al corrispondente valore soglia.
Per trasferimento fuori sito di rifiuti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento. Il trasferimento fuori sito di rifiuti deve essere dichiarato quando il valore del trasferimento totale annuale del complesso PRTR è superiore ai valori soglia che sono 2 t/a e 2000 t/a per i rifiuti pericolosi e non pericolosi rispettivamente.

Devo dichiarare oppure no?
Il complesso PRTR è tenuto a presentare la dichiarazione qualora le emissioni in aria o in acqua o i trasferimenti nelle acque reflue di almeno un inquinante o i trasferimenti dei rifiuti risultino superiori ai corrispondenti valori soglia.
Lo schema seguente, fig.1, illustra il percorso che il gestore di un complesso produttivo deve seguire per capire se ricade nel campo di applicazione del presente decreto e se è tenuto a presentare la dichiarazione.

Figura 1. Schema per l'individuazione dei complessi dichiaranti.

2.2 LA DICHIARAZIONE PRTR: le informazioni

Il complesso PRTR dichiarante
Oltre a dati "anagrafici" e a informazioni sulla localizzazione del complesso, il gestore del complesso dichiarante deve fornire informazioni sul numero di impianti, di addetti e di ore di esercizio; queste ultime informazioni non saranno rese pubbliche.
È prevista la possibilità per il dichiarante di comunicare, ove esistente, l'indirizzo dell'eventuale sito web della società o del complesso PRTR. Nel caso in cui tale informazione venga comunicata essa sarà resa pubblica; si raccomanda pertanto di inserire l'URL di pagine dai contenuti "ambientali".

All'identificazione del complesso PRTR è dedicata la parte II del questionario.

Le attività PRTR e la principale attività PRTR
Le attività PRTR (tabella A1, cfr 3. Appendici) sono identificate da un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Il codice E-PRTR individua categorie di attività. La sola parte numerica del codice E-PRTR identifica gruppi di categorie di attività. Se l'attività PRTR è anche un'attività IPPC, sarà identificata dal corrispondente codice IPPC (due cifre).
A ciascuna categoria di attività sono poi associati uno o più codici NOSE-P (cinque cifre) e uno o più codici NACE (quattro cifre). Per le corrispondenze tra i vari codici si rimanda all'Appendice I del Questionario della dichiarazione. Per ragioni di praticità i codici NACE presenti nella tabella A1 sono a due cifre, ma nella dichiarazione è richiesto l'inserimento del codice NACE a quattro cifre. Si precisa che il codice NACE è associato al complesso e non alle singole attività.

Se nel complesso sono svolte piu' attività PRTR, tutte le attività PRTR devono essere dichiarate.
Se nel medesimo complesso PRTR sono svolte più attività della stessa categoria, le capacità dei relativi impianti devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria (ovviamente le capacità devono essere espresse nella stessa unità di misura per essere sommate) da confrontare con il valore soglia[1] relativo a tale categoria.

Esempio: Se in un complesso ci sono due caldaie di 40 e 25 MWth rispettivamente, le singole capacità di progetto devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria, che sarà pari a 65 MWth. (Mentre le singole capacità di progetto sono inferiori, la somma è superiore al valore soglia per la categoria 1.c)

Tra le attività PRTR svolte nel complesso è necessario indicare l'attività PRTR principale. Per attività principale si intende l'attività che contribuisce maggiormente alle emissioni totali e ai trasferimenti totali del complesso. Generalmente la principale attività PRTR coincide con la principale attività economica.
Se nel complesso è svolta una sola attività PRTR, essendo l'unica, essa è la sola ad essere dichiarata ed è anche la principale. Quando le attività PRTR

svolte nel complesso sono più di una e non risultasse chiara la coincidenza tra principale attività PRTR e principale attività economica, per l'individuazione della principale attività PRTR è necessario valutare quale attività contribuisce maggiormente alle emissioni totali o ai trasferimenti totali.

Esempio: *un complesso ha codice NACE corrispondente alla produzione dello zucchero e la capacità produttiva di progetto non supera il valore soglia dell'attività PRTR 8b. Al suo interno c'è una caldaia per la produzione di acqua calda di processo classificabile come attività PRTR 1c (centrali termoelettriche ed altri impianti di combustione con capacità >50 MWth.*
Il complesso dichiara una sola attività PRTR 1c che è la principale attività PRTR del complesso e che in questo caso non coincide con la principale attività economica.

Variante caso precedente: un complesso ha codice NACE corrispondente alla produzione dello zucchero e la capacità produttiva di progetto supera il valore soglia dell'attività PRTR 8b. Al suo interno ha inoltre una caldaia per la produzione di acqua calda di processo classificabile come attività PRTR 1c e un impianto per la produzione di calce attività classificabile come attività PRTR 3c.
Il complesso dichiara tre attività PRTR. La principale attività PRTR è quella 1c (è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni e trasferimenti) che anche in questo caso non coincide con la principale attività economica

Se all'interno del complesso PRTR sono presenti anche attività non PRTR, esse non devono essere dichiarate.

Gli inquinanti e i valori soglia
L'emissione di un inquinante[2] in aria, nell'acqua o nel suolo, o il trasferimento fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato quando il valore dell'emissione totale annuale o del trasferimento totale annuale del complesso PRTR è superiore al corrispondente valore soglia.
Per emissione totale di un inquinante o trasferimento totale di un inquinante si intende la somma di tutti i contributi provenienti da tutte le attività PRTR svolte nel complesso.
L'emissione totale o il trasferimento totale di inquinanti di un complesso PRTR devono comprendere tutti i contributi convogliati e diffusi/fuggitivi (non convogliati).
Considerando inoltre che possono essere sorgenti di emissione e trasferimenti sia attività volontarie, abituali, straordinarie (quelle generalmente riconducibili ad una sorta di prassi o procedura standard di esercizio) sia attività involontarie (quelle collegate al verificarsi di incidenti), l'emissione totale o il trasferimento totale di inquinanti di un complesso deve comprendere tutti i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Quando un inquinante ricade in piu' posizioni di tab.A2 (cfr. 3. Appendici), l'emissione o il trasferimento di quell'inquinante devono essere riportati per ciascuna posizione in cui ricade l'inquinante stesso. E' il caso del dicloroetano-1,2 che figura nelle posizioni n.34, come inquinante singolo e n.7, come componente dei COVNM. Situazione analoga per il tributilstagno e il

[2] Per brevità li chiameremo inquinanti anche se l'elenco di tabella A2 comprende anche gruppi di inquinanti e parametri come il COD.

trifenilstagno che compaiono in elenco come singole sostanze, alle posizioni n. 74 e 75 rispettivamente, ed anche come componenti dei composti organostannici (posizione n. 69).

Quando al valore totale delle emissioni o dei trasferimenti di inquinanti di un complesso PRTR contribuiscono anche attività non PRTR, il contributo di tali attività deve essere sottratto dal totale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. Se non è possibile valutare i contributi provenienti da attività non PRTR (es: perché sono convogliati insieme a quelli da attività PRTR o per altri motivi tecnici) è consentito lasciarli inclusi nel dato di emissione totale o di trasferimento totale; in questo caso si raccomanda di indicare presenza e tipologia delle attività non PRTR che contribuiscono alle emissioni totali o ai trasferimenti totali del complesso PRTR.

Gli inquinanti e le sottoliste specifiche
Nelle tabelle A3 e A4 (cfr 3. Appendici) sono riportate delle sottoliste specifiche di inquinanti che indicano per ciascuna categoria di attività i principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni in aria (tabella A3), nelle emissioni in acqua e nei trasferimenti di inquinanti nelle acque reflue (tabella A4).
Le sottoliste non sono elenchi di minima (dichiarare almeno le emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste) né di massima (dichiarare al massimo le emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste): le sottoliste sono liste di controllo che possono essere utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare per ciascuna attività PRTR.

L'elenco completo degli inquinanti che possono essere dichiarati come emissioni e trasferimenti è riportato in tabella A2. Ciò non vuol dire che il dichiarante debba acquisire dati su tutti gli inquinanti di tabella A2 per sapere se sono presenti o meno nelle emissioni o nei trasferimenti. In base alla conoscenza dei processi svolti nel proprio complesso produttivo, il dichiarante è in grado di stabilire se un determinato inquinante possa essere presente o meno nelle emissioni o nei trasferimenti generati dai processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante possa essere presente nelle emissioni o nei trasferimenti il dichiarante deve acquisire il dato e comunicarlo secondo i criteri delle presenti linee guida. Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attività può anche differire dalle sottoliste, per esempio per l'industria chimica dove grande è la varietà dei processi per la produzione di differenti prodotti l'elenco degli inquinanti da dichiarare per ogni attività PRTR potrebbe differire ampiamente dalle sottoliste specifiche.

Emissioni in aria
Per emissione in aria si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'aria in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria.

Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3 Appendici), l'emissione di un inquinante in aria deve essere dichiarata quando l'emissione totale annuale in aria del complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.
L'emissione totale in aria deve includere emissioni puntuali (convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si richiede di identificare la

tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale).
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Nel caso siano presenti contributi provenienti da attività involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.

Se all'emissione totale in aria del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come già specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".
Se all'emissione totale in aria del complesso dichiarante contribuiscono attività svolte in complessi diversi da quello dichiarante (es.: un impianto di abbattimento condiviso tra due o più operatori di diversi complessi), i contributi provenienti da attività svolte in complessi diversi da quello dichiarante devono essere sottratti dall'emissione totale.
Se il complesso dichiarante condivide con altri operatori un impianto di abbattimento situato in un altro complesso confinante adiacente, deve calcolare e dichiarare la propria quota che contribuisce all'emissione totale in aria.

L'emissione totale in aria del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR che la producono. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, l'emissione totale in aria sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.

Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Alle emissioni in aria è dedicata la parte III del questionario.

- Emissioni in acqua
Per emissione in acqua si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'acqua in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria.

In riferimento alla tab. A2, l'emissione di un inquinante in acqua deve essere dichiarata quando l'emissione totale in acqua del complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.
L'emissione totale in acqua deve includere emissioni puntuali (convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si richiede di identificare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale).
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Nel caso siano presenti contributi provenienti da attività involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.

Se all'emissione totale in acqua del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal

totale; possono rimanere inclusi come già specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".

L'emissione totale in acqua del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, l'emissione totale sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.

Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

L'eventuale contributo di un "carico di fondo", dove per carico di fondo si intende la presenza di inquinanti già nelle acque in ingresso al complesso dichiarante, può essere sottratto dall'emissione totale del complesso solo nel caso in cui l'acqua prelevata da un corpo idrico superficiale sia scaricata nello stesso corpo idrico superficiale. Per chiarezza si riportano i seguenti due esempi:

- prelievo di acqua da un corpo idrico superficiale vicino al sito del complesso dichiarante - L'acqua prelevata dal mare, da un fiume o da un lago vicino, dopo utilizzo come acqua di raffreddamento e di processo, è scaricata nello stesso mare, fiume o lago. In questo caso il contributo all'emissione dovuto alla eventuale presenza di un carico di fondo può essere sottratto dall'emissione totale del complesso. A tal fine si raccomanda di valutare il carico di fondo dell'acqua in ingresso e dell'acqua restituita al corpo recettore attraverso misurazioni in grado di fornire un quadro rappresentativo delle condizioni in essere durante il periodo di riferimento.
- prelievo di acqua potabile o di acque sotterranee - In questo caso l'eventuale carico di fondo presente nell'acqua usata nel processo industriale non deve essere sottratto dall'emissione totale del complesso in quanto esso aumenta il carico della sostanza inquinante nel fiume, lago o mare che riceve lo scarico.

Alle emissioni in acqua è dedicata la parte IV del questionario.

Trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue

Per trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti contenuti in acque reflue destinate al trattamento. Le acque reflue considerate sono quelle inviate al trattamento esterno di depurazione mediante sistema di condotte o rete fognaria. Le acque reflue trasferite fuori sito mediante fusti o autobotti o cisterne sono rifiuti liquidi secondo la normativa vigente e, come tali, devono essere considerati nella parte della dichiarazione relativa al trasferimento fuori sito di rifiuti. Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue occorre far riferimento agli inquinanti e ai valori soglia previsti per le emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue corrispondono agli scarichi indiretti previsti nella dichiarazione INES.

In riferimento alla tab. A2 (cfr 3. Appendici), il trasferimento fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato quando la quantità totale di inquinante trasferito dal complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.
Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, la quantità totale annuale trasferita da confrontare con il valore soglia è, per ciascun inquinante, la somma di tutti i contributi al trasferimento fuori sito originati dalle attività PRTR svolte nel complesso dichiarante.
La quantità totale di inquinanti trasferita deve includere contributi puntuali (convogliati) e diffusi/non puntuali (non convogliati); si richiede di identificare la tipologia del trasferimento totale dichiarato (puntuale o puntuale + diffusa/non puntuale).
Il trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Ciascun dato di trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Il trasferimento totale di inquinanti fuori sito deve essere ripartito tra le attività PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, la quantità totale trasferita sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.
Se nel complesso PRTR sono svolte più attività PRTR, la quantità totale trasferita sarà distribuita tra tutte le attività PRTR sorgenti svolte nel complesso.

Se al trasferimento fuori sito di inquinanti del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".

In caso di presenza di carico di fondo, anche per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nel paragrafo sulle emissioni in acqua.

Ai trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue è dedicata la parte VI del questionario.

Figura 2. Schema effluenti in aria ed acqua di un complesso PRTR:

- effluente A: emissione in aria;
- effluente B: emissione in acqua (acque reflue che non necessitano di depurazione);
- effluente C: emissione in acqua (acque reflue sottoposte a processo di depurazione interna);
- effluente D: trasferimento fuori sito di inquinanti in acqua (acque reflue avviate ad un trattamento esterno di depurazione);

effluente E: trasferimento fuori sito di rifiuti (compresi i rifiuti liquidi opportunamente infustati e recapitati all'impianto di trattamento mediante trasporto su gomma).

Emissioni nel suolo
Ai fini della dichiarazione PRTR le emissioni nel suolo, definite dall'art.6 del Regolamento (CE) n.166/2006, sono costituite dai rifiuti sottoposti ad operazione di smaltimento in ambiente terrestre e di iniezione in profondità (D2 e D3, cfr Allegato II A della direttiva 75/442/CEE). Un esempio di emissione nel suolo è lo smaltimento in ambiente terrestre di fanghi oleosi (per es. contenenti idrocarburi).
Si precisa che l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, dei reflui e degli effluenti zootecnici, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e all'art. 112 del D. Lgs. 152/06, è un'operazione di recupero che non deve essere considerata emissione nel suolo..

L’eventuale operazione di trasferimento fuori sito mediante condotta di fanghi dal complesso al luogo dello smaltimento che può precedere lo smaltimento in ambiente terrestre non deve essere dichiarata come trasferimento fuori sito di inquinanti.
Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3. Appendici), analogamente alle emissioni in aria ed acqua, l’emissione di un inquinante nel suolo deve essere dichiarata quando l'emissione totale annuale del complesso PRTR dichiarante è superiore al valore soglia.
L’emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Nel caso siano presenti contributi provenienti da attività involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.
L’emissione totale nel suolo del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività PRTR che la producono. Se nel complesso è svolta solo un'attività PRTR, l’emissione totale nel suolo sarà attribuita tutta all'unica attività PRTR svolta nel complesso.
Se all’emissione totale nel suolo del complesso dichiarante contribuiscono anche attività non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come già specificato nel paragrafo “Gli inquinanti e i valori soglia”.
Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).

Alle emissioni nel suolo è dedicata la parte V del questionario.

Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi
Per trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi e non pericolosi si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso produttivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero o allo smaltimento.
Per recupero e smaltimento si intende qualsiasi operazione di recupero e smaltimento cui è destinato il rifiuto pericoloso e non pericoloso ad eccezione dello smaltimento in ambiente terrestre e dell’iniezione in profondità che definiscono, in ambito PRTR, l’emissione nel suolo.
Il trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi deve essere dichiarato quando la quantità totale di rifiuto pericoloso trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell’anno di riferimento è superiore al valore soglia di 2 t/a.
Il trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi deve essere dichiarato quando la quantità totale di rifiuto non pericoloso trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell’anno di riferimento è superiore al valore soglia di 2000 t/a.

La quantità totale di rifiuti trasferita, pericolosi e non pericolosi, deve essere accompagnata dall’indicazione, in base al suo destino finale, di quanta parte di rifiuto è destinata ad operazioni di recupero (R) e quanta ad operazioni di smaltimento (D). Se i rifiuti sono destinati sia ad operazioni di recupero e sia ad operazioni di smaltimento (per es. preselezione), si raccomanda di indicare l’operazione (R o D) a cui è destinato piu’ del 50% del rifiuto. Nel caso in cui risulti difficile stabilire quanta parte del rifiuto sia smaltito e recuperato, si raccomanda di indicare l’operazione di smaltimento (D).
Limitatamente ai rifiuti pericolosi trasferiti è necessario indicare quanta parte del totale è destinato ad essere trattato nel territorio nazionale e quanta parte

all'estero. Nel caso di trattamento all'estero deve essere riportato nome e indirizzo del gestore che riceve i rifiuti e nome e indirizzo del sito nel quale i rifiuti sono effettivamente trattati. Se nel corso dell'anno di riferimento il flusso di rifiuti trasferito all'estero è stato destinato a gestori diversi, si raccomanda di riportare i riferimenti di tutti i gestori destinatari con le relative quote di rifiuti trasferiti.

Ciascun dato di trasferimento totale di rifiuti deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3). Generalmente, si assume che il dato relativo alla quantità di rifiuti inviata a recupero o smaltimento sia acquisito mediante misura del peso del rifiuto stesso.

Ai trasferimenti di rifiuti fuori sito è dedicata la parte VII del questionario.

Figura 3. Schema emissioni al suolo (C) e trasferimenti fuori sito di rifiuti (A e B) di uno stabilimento PRTR (elaborazione da "Guidance for the implementation of the European PRTR").

2.3 LE INFORMAZIONI DELLA DICHIARAZIONE: come acquisirle e come comunicarle

Tutti i dati da dichiarare devono essere riferiti alle quantità emesse o trasferite nell'intero anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di riferimento).
Le emissioni e i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, per la maggior parte degli inquinanti, sono espressi in chilogrammi per anno (kg/a); altre unità di misura utilizzate sono tonnellate per anno (t/a) e grammi per anno (g/a).
Per i trasferimenti fuori sito dei rifiuti l'unità di misura da utilizzare è tonnellate per anno (t/a) di peso umido (normale).
Nel questionario della dichiarazione per ogni inquinante e per i rifiuti sono indicate le unità di misura da utilizzare.

Il dato di emissione di ciascun inquinante deve essere approssimato alla prima cifra decimale. Alcuni esempi:
226.525,65 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,6 t/anno;
226.525,66 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,7 t/anno;
1.018,70 kg/anno di cromo deve essere approssimato a 1.018,7 kg/anno.

Le informazioni quantitative sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. La modalità di acquisizione del dato di emissione o trasferimento deve essere indicata accompagnando ciascun dato dichiarato con la lettera M se misurato, C se calcolato e S se stimato.
Qualora i dati da comunicare siano già disponibili per eventuali adempimenti previsti da altra normativa ambientale, per coerenza nella comunicazione sarebbe opportuno far riferimento a tali dati. Qualunque sia la modalità utilizzata per acquisire il dato, si raccomanda di porre sempre grande attenzione alla qualità dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili.

La qualità del dato dichiarato è responsabilità del dichiarante stesso.

Misura
Un'emissione o un trasferimento si intende misurato (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati. Per convertire i risultati delle misure in dati delle emissioni o trasferimenti sono necessari calcoli aggiuntivi. Il dato di emissione o trasferimento può derivare da misure in continuo o da monitoraggi con una definita frequenza annua. I monitoraggi in continuo producono generalmente i dati più accurati, ma spesso non sono praticabili, può essere antieconomico e anche superfluo realizzarli. Nel caso dei monitoraggi non in continuo è importante che la frequenza del campionamento garantisca medie sufficientemente rappresentative della composizione media annua dell'emissione o del trasferimento, che tengano conto delle fluttuazioni che avvengono nelle emissioni e nei trasferimenti nel corso di eventuali operazioni di start-up o di chiusura, di fermata, di manutenzione o derivanti da circostanze di difficile gestione.

Le misure saltuarie sono quelle eseguite "una tantum", ad esempio una o poche volte all'anno e generalmente non nell'ambito di un piano di monitoraggio programmato. A causa della scarsa frequenza annua le misure saltuarie generalmente non forniscono dati rappresentativi delle emissioni o dei trasferimenti annui di un certo inquinante principalmente per due cause: variazione delle emissioni o dei trasferimenti nel tempo in relazione ai cambiamenti dei processi e/o dei livelli connessi alla produzione, e variabilità connesse alle varie fasi (campionamento e analisi) dei metodi analitici applicati. Quando ragionevoli motivi accrescono la rappresentatività delle misure saltuarie, nell'impossibilità di utilizzo di altre procedure di acquisizione dei dati, anche le misure saltuarie possono essere utilizzate per valutare l'emissione o il trasferimento totale annuo. Le misure saltuarie possono comunque sempre risultare utili per la verifica delle stime.

Calcolo

Un'emissione o un trasferimento fuori sito si intende calcolato (C) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali. È importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il calcolo è basato sul bilancio di massa, quest'ultimo deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. La qualità dei fattori di emissione può variare molto, in funzione dell'attendibilità e applicabilità dei calcoli e misure da cui derivano. Si raccomanda di usare i fattori di emissione più attendibili, originati da monitoraggi di impianti e emissioni simili.

Stima

Un'emissione o un trasferimento si intende stimato (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.

Le tre procedure di acquisizione dei dati non sono equivalenti. Un monitoraggio in continuo fornisce dati sicuramente più rappresentativi, ma laddove non sono praticabili misure sperimentali con metodi e/o frequenza adeguata, il calcolo basato su fattori di emissione di buona qualità o su bilanci di massa è senz'altro da preferire. La scelta sarà di volta in volta affidata alle conoscenze e all'esperienza di coloro che hanno il compito di produrre i dati.

Avvertenza: Qualunque sia la procedura adottata per l'acquisizione dei dati, il gestore dello stabilimento deve registrare e conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa all'ottenimento dei dati (qualsiasi misura, calcolo, assunzione, ragionamento, ipotesi, etc.).

Per valutare l'emissione o il trasferimento totale di un certo inquinante il primo passo da fare è individuare tutti i punti di emissione, compresi ad esempio i canali di deflusso, tutti i camini e i punti di fuga. Poi si dovrà valutare ogni singola emissione con una delle procedure descritte. Molto spesso una sola procedura non è sufficiente a dare l'emissione totale. Spesso i dati ottenuti per misura diretta, anche se molto accurati, non bastano da soli per valutare l'emissione totale comprensiva di tutti i punti di emissione, che sarà valutata

ricorrendo anche alle procedure di calcolo e stima. In questi casi l'emissione o il trasferimento totale di un inquinante riportata sarà identificata dalla lettera corrispondente alla procedura utilizzata per determinare la porzione più grande della emissione. Lo stesso percorso deve essere seguito nel caso dei trasferimenti di rifiuti anche se per i rifiuti la misura è la modalità di acquisizione generalmente usata.

Esempio: l'emissione totale annuale di un inquinante in aria è determinata nel seguente modo: il 30% è misurato (emissioni dal camino), il 15% è stimato (fughe) e il 55% è calcolato (emissioni dalle valvole). Poiché la maggior parte è calcolata, l'emissione totale sarà identificata dalla lettera C.

Quando i dati di emissione o dei trasferimenti fuori sito di inquinanti sono acquisiti mediante misure o calcoli, è necessario riportare indicazioni sul metodo di misura o di calcolo utilizzato, secondo quanto riportato nella tabella 2.3.1 riportata di seguito.

Tabella 2.3.1 Misure e Calcoli: abbreviazioni da utilizzare nella dichiarazione per codificare le metodologie applicate nell'acquisizione dei dati

Metodo utilizzato per la determinazione delle emissioni o dei trasferimenti fuori sito	**Abbreviazione da usare nella dichiarazione**
Metodi di misura	
Standard di misura approvati a livello internazionale	Indicazione sintetica dello standard utilizzato (es. EN 14385:2004)
Metodo di misura già prescritto dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio di autorizzazioni o di permessi al complesso (PERMIT)	**PER(*)**
Metodo di misura vincolante a livello locale o nazionale, prescritto da atto normativo rivolto a certi inquinanti prodotti da certi complessi (National or Regional Binding measurement methodology)	**NRB(*)**
Metodo di misura alternativo secondo gli standard di misura CEN/ISO (ALTernative measurement method)	**ALT**
Metodo di misura la cui affidabilità sia stata dimostrata attraverso materiali di riferimento certificati ed accettata dalla Autorità competente (Certified Reference Materials)	**CRM**
Altri metodi di misura (OTHER)	**OTH(*)**
Metodi di calcolo	
Metodo di calcolo approvato a livello internazionale	Indicazione sintetica del metodo utilizzato (es. ETS, IPCC, UNECE/EMEP)
Metodo di calcolo già prescritto dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio di autorizzazioni o di permessi al complesso	**PER(*)**
Metodo di calcolo vincolante a livello locale o nazionale, prescritto da atto normativo rivolto a certi inquinanti prodotti da certi complessi	**NRB(*)**
Metodo di bilancio di massa accettati dalla Autorità competente (MASS Balance)	**MAB(*)**
Metodo di calcolo specifico per settore, sviluppato a livello europeo (Sector Specific Calculation method)	**SSC**
Altri metodi di calcolo	**OTH(*)**

(*) L'asterisco presente in tabella indica che oltre all'abbreviazione di tre lettere (es. NRB) può essere inserita una breve descrizione o una denominazione sintetica (es. UNI 9968) del metodo utilizzato.
Se per la determinazione del dato relativo ad un inquinante vengono utilizzati piu' metodi, si raccomanda di indicare tutti i metodi utilizzati.

Metodi analitici per la misura delle emissioni in aria, nell'acqua e nel suolo

Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua e nel suolo si raccomanda di utilizzare i metodi standardizzati e riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Un elenco dei principali metodi di analisi standardizzati riconosciuti a livello europeo o internazionale (EN, ISO, CEN) è riportato in Tab. A5 (cfr 3. Appendici). Se si vuole usare un metodo non standardizzato, esso dovrà essere verificato con un metodo standard.

I siti web delle principali organizzazioni nazionali ed internazionali dove sono disponibili i metodi per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua sono i seguenti:

UNI	http://webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts
ISO	http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList
CEN	http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm
ASTM	http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/NEWSITE_JAVASCRIPT/DOMnewstandards.shtml?L+mystore+tblj9082+1136471422
EPA	http://www.epa.gov/

Se le concentrazioni nelle emissioni risultano inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo utilizzato, l'unica informazione certa è che la concentrazione dell'inquinante nell'effluente è inferiore o uguale al limite di rilevabilità del metodo stesso. In caso di difficoltà ad utilizzare un metodo di analisi piu' sensibile e soprattutto nel caso di grandi portate di effluenti si ritiene ragionevole assumere come valore di emissione da confrontare con il valore soglia, il prodotto del 50% del limite di rivelabilità del metodo analitico utilizzto per la portata degli effluenti. In questo caso, poiché il dato è stimato, si raccomanda di indicare con la lettera (S) il metodo di acquisizione del dato.

Per la misura degli inquinanti nelle emissioni nel suolo si può fare riferimento anche ai metodi di determinazione degli inquinanti per i fanghi. Altri metodi analitici possono essere disponibili tra gli standard CEN e nel BREF sul monitoraggio (Annex 2.4, pag 97).

Misura dei trasferimenti fuori sito di rifiuti

Generalmente i dati annuali relativi ai trasferimenti fuori sito di rifiuti sono acquisiti mediante misure di peso, il metodo da indicare nella dichiarazione sarà quindi semplicemente "Peso".

Calcolo e stima delle emissioni in aria

È disponibile sul sito SINANET (http://www.sinanet.apat.it/it/inventaria/disaggregazione-2000/db/) la versione del 2002 del «Manuale dei fattori di emissione».

Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:

- La Task Force su «Emission Inventories» nell'àmbito del programma UNECE's EMEP ha elaborato e aggiorna «Atmospheric Emission Inventory Guidebook»,

che a livello europeo è attualmente la principale fonte per i fattori di emissione in aria. La 3ª edizione di <<Atmospheric Emission Inventory Guidebook>> è disponibile nel working web site della Task Force:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm
- La 3ª edizione di «Atmospheric Emission Inventory Guidebook» è disponibile anche nel sito web dell'Agenzia Ambientale Europea.
http://themes.eea.eu.int/Specific_media/air/reports
- Metodi di stima e fattori di emissione sono disponibili anche nel sito dello «European Topic Centre on Air Emissions» http://air-climate.eionet.eu.int/
- Fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni per tutti i settori definiti in the United Nations Framework convention on Climate Change sono riportati nelle linee guida IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), versione 1996 (pubblicata nel 1997) e versione 2006 (pubblicata nel 2007 e attualmente in corso di revisione), per gli inventari dei gas serra. Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su «Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories». Entrambi i documenti sono disponibili su IPCC-NGGIP website.
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
- Tutto il materiale su fattori di emissione e metodi di stima disponibili elaborati da «US EPA Office of Air Quality Planning & Standards» possono essere visti ed, in alcuni casi, scaricati dal seguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati.
http://www.epa.gov/ttn/chief/
- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition (January 1995), Volume I: Stationary Point and Area Sources.
http://www.epa.gov/otaq/ap42.htm
- Volume II: Mobile Sources (AP-42), pending 5th edition (Last updated: 06 April 1998). Informazioni piu’ aggiornate sull’argomento sono reperibili nella pagina: http://www.epa.gov/otaq/models.htm
- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System.
http://www.epa.gov/ttn/chief/efpac/abefpac.html

- TANKS 4.09D for Windows ® versione del 3/10/2005
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/index.html
- PM Calculator per la stima delle emissioni di PM10 e PM2.5 da sorgenti puntiformi.
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/pmcalc/index.html
- Fattori di emissioni elaborati nel «The National atmospheric emissions inventory of the United
Kingdom» sono disponibili in:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/annreport/annrep99/naeiapp1.html
(aggiornamento in corso)
- I manuali «The Australian emission estimation technique manuals» sono disponibili in:
http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/sector-manuals.html
- Materiale su inventari delle emissioni può essere consultato in:
http://www.oecd.org/env/
http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/
- Informazioni utili, in particolare per la produzione dei dati di emissione del PM10 possono essere
trovate in:
http://www.iiasa.ac.at/~rains/home.html

Calcolo e stima delle emissioni e dei trasferimenti fuori sito degli inquinanti in acqua

Le informazioni e i riferimenti utili per il calcolo e la stima delle emissioni in acqua sono molto più scarse rispetto alle emissioni in aria. Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:

- Informazioni generali sulle emissioni in acqua si possono trovare nel sito web di OSPAR-Commission for Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (http://www.ospar.org/) in relazione al progetto «Harmonised Quantification and Reporting Procedures for Hazardous Substances (HARP)». Le relative linee guida possono essere consultate da:
http://www.sft.no/english/publikasjoner/kjemikalier/1789/ta1789.pdf
- Estimation methods of Industrial Wastewater Pollution in the Meuse Basin, Comparison of approaches, LIFE study ENV/F/205, Agence de l'eau, RIZA, Landesumweltamt Nordrhein Westfalia, Office International de l'eau, Ministere de la Region Walonne, Vlaamse Milieumaatschappij. August 1998, Agence de l'eau, Paris France.
http://www.oieau.fr/life/summ_uk.pdf
- Dutch Notes on Monitoring of Emission to Water. Il documento tratta di aspetti correlati al monitoraggio delle emissioni in acqua per TWG Monitoring nell'àmbito dell'IPPC, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment/RIZA. February 2000, RIZA, Lelystad, The Netherlands.

Calcolo e stima dei trasferimenti fuori sito dei rifiuti

In generale i dati relativi alla quantità di rifiuti trasferita fuori sito sono determinati attraverso misure di peso, nell'eventualità in cui si renda necessario ricavare l'informazione per mezzo di calcoli o stime si può far riferimento ai fattori di produzione dei rifiuti relativi alle diverse attività produttive e aggiornati dall'ISTAT.

Documenti BREF

Considerando che le attività IPPC rappresentano una parte consistente delle attività di cui all'Allegato I del Regolamento E-PRTR, si raccomanda di consultare i documenti denominati BREF (Best available techniques REFerence documents) elaborati e revisionati periodicamente dall'Ufficio Europeo IPPC di Siviglia, in collaborazione con l'industria e organizzazioni ambientali governative e non governative di tutti gli Stati Membri. Tali documenti contengono informazioni sui processi e tecniche di produzione, livelli di emissione e misure e tecniche per la riduzione delle emissioni. Informazioni aggiornate sui Documenti BREF si possono trovare nel sito web dell'Ufficio Europeo IPPC:

http://eippcb.jrc.es/reference/

Sono inoltre disponibili in formato elettronico anche le linee guida italiane ai BREF (DM 31/01/2005 e DM 29/01/2007), scaricabili dal sito predisposto dalla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATTM:

http://www.dsa.minambiente.it/aia/CD_Commissione_IPPC/CD_12-2-07/sommario.htm

2.4 LA DICHIARAZIONE PRTR: modalità di invio

La procedura on-line per la dichiarazione

Le informazioni raccolte in allineamento ai criteri descritti nelle presenti linee guida devono essere dichiarate attraverso una procedura informatica on-line. La procedura e tutte le informazioni utili per l'uso della procedura stessa sono disponibili sul portale della dichiarazione:

http://www.eprtr.it

Informazioni e documentazione sono disponibili sul sito del registro:

http://www.eper.sinanet.apat.it

Dopo registrazione per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata, i complessi PRTR dichiaranti potranno procedere alla compilazione della dichiarazione. A seguito di un controllo di conformità che la procedura effettuerà automaticamente, la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con smart card e trasmessa automaticamente alle Autorità Competenti, che potranno, sempre attraverso la stessa procedura on-line, procedere alle operazioni di valutazione della qualità dei dati. Gli utenti riceveranno notifica per posta elettronica delle azioni effettuate sulle dichiarazioni presentate.

3. APPENDICI

Tabella A1. Attività PRTR (Allegato I, Regolamento E-PRTR)

Codice E-PRTR	Codice IPPC	Descrizione attività	Soglia di capacità
1.	1	Settore energetico	
a)	1.2	Raffinerie di petrolio e di gas	*
b)	1.4	Impianti di gassificazione e liquefazione	*
c)	1.1	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	Potenza termica di 50 MW
d)	1.3	Cokerie	*
e)	-	Frantoi rotatori per il carbone	Capacità di 1 t/h
f)	-	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	*
2.	2	Produzione e trasformazione dei metalli	
a)	2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)	*
b)	2.2	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	Capacità di 2,5 t/h
c)	2.3	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo ii) forgiatura con magli iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW 20 MW Capacità di trattamento di 2 t/h
d)	2.4	Fonderie di metalli ferrosi	Capacità di produzione di 20 t/giorno
e)	2.5	Impianti: i)per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici; ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)	* Capacita di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli
f)	2.6	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m^3
3.		Industria mineraria	
a)	-	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	*
b)	-	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava	Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha
c)	3.1	Impianti per la produzione di: (i) clinker (cemento) in forni rotativi (ii) calce viva in forni rotativi (iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni	Capacità di produzione di 500 t/giorno Capacità di produzione di 50 t/giorno Capacità di produzione di 50 t/giorno
d)	3.2	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	*

Codice E-PRTR	Codice IPPC Codice IPPC	Descrizione attività	Soglia di capacità
e)	3.3	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	Capacità di fusione di 20 t/giorno
f)	3.4	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	Capacità di fusione di 20 t/giorno
g)	3.5	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m^3 e densità di carica per forno di 300 kg/m^3
4.	4	Industria chimica	
a)	4.1	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche iii) idrocarburi solforati iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati v) idrocarburi fosforosi vi) idrocarburi alogenati vii) composti organometallici viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) ix) gomme sintetiche x) coloranti e pigmenti xi) tensioattivi e surfattanti	*
b)	4.2	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio iv) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	*

Codice E-PRTR	Codice IPPC	Descrizione attività	Soglia di capacità
c)	4.3	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	*
d)	4.4	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	*
e)	4.5	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	*
f)	4.6	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	*
5.	5	Gestione dei rifiuti e delle acque reflue	
a)	5.1	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	Ricezione di 10 t/giorno
b)	5.2	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)	Capacità di 3 t/h
c)	5.3	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	Capacità di produzione di 50 t/giorno
d)	5.4#	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(3)] (3)	Ricezione di 10 t/giorno o capacita totale di 25.000 t
e)	6.5	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento di 10 t/giorno
f)	-	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	Capacità di 100 000 abitanti equivalenti
g)	-	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attivita del presente allegato	Capacità di 10 000 m^3/giorno (4)
6.	-	Produzione e lavorazione della carta e del legno	
a)	6.1a	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	*
b)	6.1b1	impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	Capacità di produzione di 20 t/giorno
c)	6.1b2	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	Capacità di produzione di 50 m^3/giorno
7.	-	Allevamento intensivo e acquacoltura	
a)	6.6	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini	i) 40 000 posti per il pollame ii) 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg) iii) 750 posti per le scrofe
b)	-	Acquacoltura intensiva	Capacità di produzione di 1.000 t/anno di pesci o molluschi

Codice E-PRTR	Codice IPPC	Descrizione attività	Soglia di capacità
8.	-	Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande	
a)	6.4a	Macelli	Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno
b)		Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:	
	6.4b1	i) materie prime animali (diverse dal latte)	Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno
	6.4b2	ii) materie prime vegetali	Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)
c)	6.4c	Trattamento e trasformazione del latte	Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)
9.	-	Altre attività	
a)	6.2	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o	Capacita di trattamento di 10 t/giorno
b)	6.3	Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti
c)	6.7	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,	Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno
d)	6.8	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	*
e)	-	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza

L'asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione)

(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91

(3) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1 Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4) La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione

Il simbolo (#) indica che la corrispondenza proposta tra attività PRTR e IPPC non è perfetta. In generale, le attività PRTR risultano piu' ampie delle corrispondenti IPPC.

Tabella A2. Inquinanti e soglie all'emissione in aria, acqua e suolo (da Allegato II, Regolamento E-PRTR).

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante (1)	Soglia di emissione		
			Aria	Acqua	Suolo
1	74-82-8	Metano (CH)	100 t/a	—	—
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	500 t/a	—	—
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO_2)	100 000 t/a	—	—
4		Idrofluorocarburi (HFC) (3)	100 kg/a	—	—
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N_2O)	10 t/a	—	—
6	7664-41-7	Ammoniaca (NH_3)	10 t/a	—	—
7		Composti organici volatili non metanici (COVNM)	100 t/a	—	—
8		Ossidi di azoto (NO_x/NO_2)	100 t/a	—	—
9		Perfluorocarburi (PFC) (4)	100 kg/a	—	—
10	2551-62-4	Esafluoruro di zolfo (SF_6)	50 kg/a	—	—
11		Ossidi di zolfo (SO_x/SO_2)	150 t/a	—	—
12		Azoto totale	—	50 t/a	50 t/a
13		Fosforo totale	—	5 000 kg/a	5 000 kg/a
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC) (5)	1 kg/a	—	—
15		Clorofluorocarburi (CFC) (6)	1 kg/a	—	—
16		Halon (7)	1 kg/a	—	—
17		Arsenico e composti (espressi come As) (8)	20 kg/a	5 kg/a	5 kg/a
18		Cadmio e composti (espressi come Cd) (8)	10 kg/a	5 kg/a	5 kg/a
19		Cromo e composti (espressi come Cr) (8)	100 kg/a	50 kg/a	50 kg/a
20		Rame e composti (espressi come Cu) (8)	100 kg/a	50 kg/a	50 kg/a
21		Mercurio e composti (espressi come Hg) (8)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
22		Nichel e composti (espressi come Ni) (8)	50 kg/a	20 kg/a	20 kg/a
23		Piombo e composti (espressi come Pb) (8)	200 kg/a	20 kg/a	20 kg/a
24		Zinco e composti (espressi come Zn) (8)	200 kg/a	100 kg/a	100 kg/a
25	15972-60-8	Alacloro	—	1 kg/a	1 kg/a
26	309-00-2	Aldrin	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
27	1912-24-9	Atrazina	—	1 kg/a	1 kg/a
28	57-74-9	Clordano	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante (1)	Soglia di emissione		
			Aria	Acqua	Suolo
29	143-50-0	Clordecone	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
30	470-90-6	Clorfenvinfos	—	1 kg/a	1 kg/a
31	85535-84-8	Cloroalcani, C_{10}-C_{13}	—	1 kg/a	1 kg/a
32	2921-88-2	Clorpirifos	—	1 kg/a	1 kg/a
33	50-29-3	DDT	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
34	107-06-2	1,2-dicloroetano (EDC)	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
36	60-57-1	Dieldrin	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
37	330-54-1	Diuron	—	1 kg/a	1 kg/a
38	115-29-7	Endosulfan	—	1 kg/a	1 kg/a
39	72-20-8	Endrin	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX) (9)	—	1 000 kg/a	1 000 kg/a
41	76-44-8	Eptacloro	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBD)	—	1 kg/a	1 kg/a
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6- esaclorocicloesano (HCH)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
45	58-89-9	Lindano	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
46	2385-85-5	Mirex	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
47		PCDD + PCDF (diossine + furani) (espresso come TEQ) (10)	0,1 g/a	0, 1 g/a	0, 1 g/a
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	0,1 kg/a	0,1 kg/a	0,1 kg/a
51	122-34-9	Simazina	—	1 kg/a	1 kg/a
52	127-18-4	Tetracloroetilene (PER)	2 000 kg/a	10 kg/a	—
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)	100 kg/a	1 kg/a	—
54	12002-48-1	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	10 kg/a	1 kg/a	—
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano	100 kg/a	—	—
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano	50 kg/a	—	—
57	79-01-6	Tricloroetilene	2 000 kg/a	10 kg/a	—
58	67-66-3	Triclorometano	500 kg/a	10 kg/a	—
59	8001-35-2	Toxafene	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
60	75-01-4	Cloruro di vinile	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
61	120-12-7	Antracene	50 kg/a	1 kg/a	1 kg/a

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante (1)	Soglia di emissione		
			Aria	Acqua	Suolo
62	71-43-2	Benzene	1 000 kg/a	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
63		Eteri di difenile polibromurat (PBDE) (12)	—	1 kg/a	1 kg/a
64		Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE e sostanze connesse	—	1 kg/a	1 kg/a
65	100-41-4	Etilbenzene	—	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
66	75-21-8	Ossido di etilene	1 000 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
67	34123-59-6	Isoproturon	—	1 kg/a	1 kg/a
68	91-20-3	Naftalene	100 kg/a	10 kg/a	10 kg/a
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	—	50 kg/a	50 kg/a
70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	10 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale) (13)	—	20 kg/a	20 kg/a
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (14)	50 kg/a	5 kg/a	5 kg/a
73	108-88-3	Toluene	—	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
74		Tributilstagno e composti (15)	—	1 kg/a	1 kg/a
75		Trifenilstagno e composti (16)	—	1 kg/a	1 kg/a
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	—	50 t/a	—
77	1582-09-8	Trifluralin	—	1 kg/a	1 kg/a
78	1330-20-7	Xileni (17)	—	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)	200 kg/a (espresso come BTEX) (11)
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	—	2 000 t/a	2 000 t/a
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	10 t/a	—	—
81	1332-21-4	Amianto	1 kg/a	1 kg/a	1 kg/a
82		Cianuri (espressi come CN totale)	—	50 kg/a	50 kg/a
83		Fluoruri (espressi come F totale)	—	2 000 kg/a	2 000 kg/a
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	5 000 kg/a	—	—
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)	200 kg/a	—	—
86		Particolato (PM_{10})	50 t/a	—	—
87	1806-26-4	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	—	1 kg/a	—

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante (1)	Soglia di emissione		
			Aria	Acqua	Suolo
88	206-44-0	Fluorantene	—	1 kg/a	—
89	465-73-6	Isodrin	—	1 kg/a	—
90	36355-1-8	Esabromobifenile	0,1 kg/a	0,1 kg/a	0,1 kg/a
91	191-24-2	Benzo(g, h, i)perilene		1 kg/a	

(*) Le emissioni di sostanze inquinanti che rientrano in varie posizioni devono essere comunicate per ogni posizione

(1) Se non altrimenti specificato, qualsiasi inquinante contenuto nell'allegato II sarà riferito in base alla massa totale di tale inquinante o, qualora l'inquinante sia un gruppo di sostanze, come la massa totale del gruppo..
(2) Il trattino (—) indica che il parametro e il comparto in questione non fanno scattare automaticamente l'obbligo di comunicazione dei dati..
(3) Massa totale di fluorocarburi idrogenati: la somma di HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(4) Massa totale di perfluorocarburi: somma di CF_4, C_2F_6, C_3F_8, C_4F_{10}, c-C_4F_8, C_5F_{12}, C_6F_{14}.
(5) Massa totale di sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1.
(6) Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.
(7) Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi III e IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.
(8) Tutti i metalli sono riferiti come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione..
(9) Composti organici alogenati che possono essere assorbiti da carbonio attivato espresso come cloruro.
(10) Espresso in I-TEQ.
(11) Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti, se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xileni)..
(12) Massa totale dei seguenti difenileteri bromati: penta-BDE, octa-BDE e deca-BDE.
(13) Massa totale di fenoli e di semplici fenoli sostituiti, espressi come carbonio totale.
(14) In relazione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la comunicazione dei dati sulle emissioni nell'aria vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) [ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5)].
(15) Massa totale dei composti di tributilstagno, espressa come massa di tributilstagno.
(16) Massa totale dei composti di trifenilstagno, espressa come massa di trifenilstagno.
(17) Massa totale di xilene (ortho-xilene, meta-xilene, para-xilene).

Tabella A3. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti in aria

N. sostanza inquinante			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	29	33	34	35	36	39	41
		Nome della sostanza inquinante	Metano (CH_4)	Monossido di carbonio (CO)	Biossido di carbonio (CO_2)	Idrofluorocarburi (HFC)	Ossido di azoto (N_2O)	Ammoniaca (NH_3)	Composti organici volatili non metanici (COVNM)	Ossidi di azoto (NO_x/NO_2)	Perfluorocarburi (PFC)	Esafluoruro di zolfo (SF_6)	Ossidi di zolfo (SO_x/SO_2)	Idroclorofluorocarburi (HCFC)	Clorofluorocarburi (CFC)	Halon	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Aldrin	Clordano	Clordecone	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Endrin	Eptacloro
n.		attività																															
1		**Settore energetico**																															
	(a)	Raffinerie di petrolio e di gas	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•									
	(b)	Impianti di gassificazione e liquefazione	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•									
	(c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•									
	(d)	Cokerie	•	•	•			•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(e)	Frantoi rotatori per il carbone	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•									
2		**Produzione e trasformazione dei metalli**																															
	(a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)	•	•	•		•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•			
	(d)	Fonderie di metalli ferrosi	•	•	•			•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•									
	(e)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici e per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•			
	(f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•			

N. sostanza inquinante			42	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	66	68	70	72	80	81	84	85	86	90
		Nome della sostanza inquinante	Esaclorobenzene (HCB)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	1,1,1-trichloroethane	1,1,2,2-tetrachloroethane	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Ossido di etilene	Naftalene	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	Amianto	Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	Acido cianidrico (HCN)	Particolato (PM_{10})	Esabromobifenile
n.		attività																													
1		**Settore energetico**																													
	(a)	Raffinerie di petrolio e di gas																			•				•	•				•	
	(b)	Impianti di gassificazione e liquefazione																			•				•	•				•	
	(c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione					•									•					•				•	•				•	
	(d)	Cokerie					•													•	•		•		•				•	•	
	(e)	Frantoi rotatori per il carbone																			•				•	•				•	
	(f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni																			•				•	•				•	
2		**Produzione e trasformazione dei metalli**																													
	(a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)					•	•	•	•					•						•				•	•		•	•	•	
	(b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua					•	•	•	•					•					•	•		•		•	•		•	•	•	
	(c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante	•				•	•	•	•	•					•					•				•	•		•	•	•	
	(d)	Fonderie di metalli ferrosi					•													•	•		•		•	•		•	•	•	
	(e)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici e per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)	•				•	•	•	•	•					•					•				•	•		•	•	•	
	(f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	•				•	•	•	•	•					•					•			•	•	•		•	•	•	□

N. sostanza inquinante			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	29	33	34	35	36	39	41
		Nome della sostanza inquinante	Metano (CH_4)	Monossido di carbonio (CO)	Biossido di carbonio (CO_2)	Idrofluorocarburi (HFC)	Ossido di azoto (N_2O)	Ammoniaca (NH_3)	Composti organici volatili non metanici (COVNM)	Ossidi di azoto (NO_x/NO_2)	Perfluorocarburi (PFC)	Esafluoruro di zolfo (SF_6)	Ossidi di zolfo (SO_x/SO_2)	Idroclorofluorocarburi (HCFC)	Clorofluorocarburi (CFC)	Halon	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Aldrin	Clordano	Clordecone	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Endrin	Eptacloro
n.		attività																															
3		**Industria mineraria**																															
	(a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	•	•	•					•			•				•	•	•	•		•	•	•									
	(b)	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava	•	•	•					•			•				•	•	•	•		•	•	•									
	(c)	Impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, calce viva in forni rotativi, clinker (cemento) o calce viva in altri forni		•	•		•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto																															
	(e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro		•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali		•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane		•	•				•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
4		**Industria chimica**																															
	(a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
	(c)	Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
	(d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi			•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•
	(e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base			•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•					•				
	(f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici			•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			

N. sostanza inquinante			42	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	66	68	70	72	80	81	84	85	86	90
		Nome della sostanza inquinante	Esaclorobenzene (HCB)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	1,1,1-trichloroethane	1,1,2,2-tetrachloroethane	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Ossido di etilene	Naftalene	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	Amianto	Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	Acido cianidrico (HCN)	Particolato (PM_{10})	Esabromobifenile
n.		Attività																													
3		**Industria mineraria**																													
	(a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse																								•				•	
	(b)	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava																								•				•	
	(c)	Impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, calce viva in forni rotativi, clinker (cemento) o calce viva in altri forni					•			•										•	•		•	•	•	•		•	•	•	
	(d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto														•										•	•			•	
	(e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro					•			•											•				•	•		•		•	
	(f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali					•			•											•				•	•		•		•	
	(g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane																			•				•	•		•		•	
4		**Industria chimica**																													
	(a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
	(b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•				•	•		•	•	•	
	(c)	Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•							•				•	
	(d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi			•	•		•							•	•		•	•	•		•	•	•		•				•	
	(e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base					•	•			•	•			•	•	•		•					•		•			•	•	
	(f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici						•								•			•							•				•	

N. sostanza inquinante			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	29	33	34	35	36	39	41
		Nome della sostanza inquinante	Metano (CH_4)	Monossido di carbonio (CO)	Biossido di carbonio (CO_2)	Idrofluorocarburi (HFC)	Ossido di azoto (N_2O)	Ammoniaca (NH_3)	Composti organici volatili non metanici (COVNM)	Ossidi di azoto (NO_x/NO_2)	Perfluorocarburi (PFC)	Esafluoruro di zolfo (SF_6)	Ossidi di zolfo (SO_x/SO_2)	Idroclorofluorocarburi (HCFC)	Clorofluorocarburi (CFC)	Halon	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Aldrin	Clordano	Clordecone	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Endrin	Eptacloro
n.		Attività																															
5		**Gestione dei rifiuti e delle acque reflue**																															
	(a)	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•
	(b)	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)	•	•	•		•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	•		•	•	•	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•	•									
	(d)	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]	•	•	•		•	•		•			•				•	•	•	•	•	•		•									
	(e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	•		•	•		•		•			•																				
	(f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	•	•	•		•	•	•	•			•																•	•			
	(g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
6		**Produzione e lavorazione della carta e del legno**																															
	(a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•									
	(b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•		•	•	•	•	•									
	(c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche						•	•								•		•	•													
7		**Allevamento intensivo e acquacoltura**																															
	(a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini	•				•	•																									
	(b)	Acquacoltura intensiva																															

N. sostanza inquinante			42	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	66	68	70	72	80	81	84	85	86	90
		Nome della sostanza inquinante	Esaclorobenzene (HCB)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	1,1,1-trichloroethane	1,1,2,2-tetrachloroethane	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Ossido di etilene	Naftalene	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	Amianto	Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	Acido cianidrico (HCN)	Particolato (PM_{10})	Esabromobifenile
n.		attività																													
5		**Gestione dei rifiuti e delle acque reflue**																													
	(a)	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	•	•			•	•			•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	
	(b)	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)	•				•	•			•					•					•				•	•		•		•	
	(c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	•				•	•				•		•																•	
	(d)	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]	•				•																							•	
	(e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali					•	•																	•					•	
	(f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	•					•			•	•		•		•	•				•										
	(g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato						•			•	•	•	•		•	•				•				•	•		•	•		
6		**Produzione e lavorazione della carta e del legno**																													
	(a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose					•				•					•	•				•					•		•		•	
	(b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)					•				•					•	•				•			•		•		•		•	
	(c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche									–									•	•		•		•					•	
7		**Allevamento intensivo e acquacoltura**																													
	(a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini																												•	
	(b)	Acquacoltura intensiva																													

N. sostanza inquinante			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	29	33	34	35	36	39	41
		Nome della sostanza inquinante	Metano (CH_4)	Monossido di carbonio (CO)	Biossido di carbonio (CO_2)	Idrofluorocarburi (HFC)	Ossido di azoto (N_2O)	Ammoniaca (NH_3)	Composti organici volatili non metanici (COVNM)	Ossidi di azoto (NO_x/NO_2)	Perfluorocarburi (PFC)	Esafluoruro di zolfo (SF_6)	Ossidi di zolfo (SO_x/SO_2)	Idroclorofluorocarburi (HCFC)	Clorofluorocarburi (CFC)	Halon	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Aldrin	Clordano	Clordecone	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Endrin	Eptacloro
n.		attività																															
8		**Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande**																															
	(a)	Macelli	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•			•	•								•			
	(b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da materie prime animali (diverse dal latte) e materie prime vegetali	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•			•	•								•			
	(c)	Trattamento e trasformazione del latte	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•			•	•								•			
9		**Altre attività**																															
	(a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili		•	•			•	•	•			•																				
	(b)	Impianti per la concia delle pelli			•			•	•	•																				•			
	(c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
	(d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione		•					•	•			•							•	•		•										
	(e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			

N. sostanza inquinante			42	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	66	68	70	72	80	81	84	85	86	90
		Nome della sostanza inquinante	Esaclorobenzene (HCB)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	1,1,1-trichloroethane	1,1,2,2-tetrachloroethane	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Ossido di etilene	Naftalene	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	Amianto	Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	Acido cianidrico (HCN)	Particolato (PM_{10})	Esabromobifenile
n.		attività																													
8		**Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande**																													
	(a)	Macelli					•	•																		•				•	
	(b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da materie prime animali (diverse dal latte) e materie prime vegetali					•	•																		•				•	
	(c)	Trattamento e trasformazione del latte					•	•																		•				•	
9		**Altre attività**																													
	(a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili									•					•								•					•	•	
	(b)	Impianti per la concia delle pelli									•																				
	(c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•				•			•	•	•				•	
	(d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione																			•				•			•		•	
	(e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi					•			•				•		•	•				•			•	•	•		•		•	

Tabella A4. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti nelle acque

N. sostanza inquinante			12	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Nome della sostanza inquinante	Azoto totale	Fosforo totale	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Alacloro	Aldrin	Atrazina	Clordano	Clordecone	Clorfenvinfos	Cloroalcani, $C_{10}-C_{13}$	Clorpirifos	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Diuron	Endosulfan	Endrin	Composti organici alogenati (espressi come AOX)	Eptacloro	Esaclorobenzene (HCB)	Esaclorobutadiene (HCBD)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)
n.		attività																																				
1		**Settore energetico**																																				
	(a)	Raffinerie di petrolio e di gas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●					●							●	●		
	(b)	Impianti di gassificazione e liquefazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●					●							●	●		
	(c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●							●			
	(d)	Cokerie	●	●	●				●		●																	●							●		●	
	(e)	Frantoi rotatori per il carbone																																				
	(f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●				●					●										
2		**Produzione e trasformazione dei metalli**																																				
	(a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●										
	(b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●										
	(c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●										
	(d)	Fonderie di metalli ferrosi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																										
	(e)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici e per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●										
	(f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																●										

N. sostanza inquinante			51	52	53	54	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	87	88	89	90	91
		Nome della sostanza inquinante	Simazina	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	Nonilfenolo e etossilati di nonilfenolo (NP/NPEs)	Etilbenzene	Ossido di etilene	Isoproturon	Naftalene	Composti organostannici (espressi come Sn totale)	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Fenoli (espressi come C totale)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Toluene	Tributilstagno e composti	Trifenilstagno e composti	Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	Trifluralin	Xileni	Cloruri (espressi come Cl totale)	Amianto	Cianuri (espressi come CN totale)	Fluoruri (espressi come F totale)	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	Fluorantene	Isodrin	Esabromobifenile	Benzo(g,h,i)perylene
n.		attività																																			
1		**Settore energetico**																																			
	(a)	Raffinerie di petrolio e di gas										•			•						•	•	•			•		•	•		•	•		•			•
	(b)	Impianti di gassificazione e liquefazione										•			•						•	•	•			•		•	•		•	•		•			•
	(c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione																			•	•				•			•			•		•			•
	(d)	Cokerie										•			•					•	•	•	•			•		•	•		•	•		•			•
	(e)	Frantoi rotatori per il carbone																																			
	(f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni													•						•	•	•			•		•	•		•	•		•			•
2		**Produzione e trasformazione dei metalli**																																			
	(a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)																			•	•				•			•		•	•		•			•
	(b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua																			•	•				•			•		•	•		•			•
	(c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante																			•	•				•			•		•	•		•			•
	(d)	Fonderie di metalli ferrosi																			•	•				•			•		•	•		•			•
	(e)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici e per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)																			•	•				•			•		•	•		•			•
	(f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici																		•	•	•				•			•		•	•		•			•

N. sostanza inquinante		Nome della sostanza inquinante	12 Azoto totale	13 Fosforo totale	17 Arsenico e composti (espressi come As)	18 Cadmio e composti (espressi come Cd)	19 Cromo e composti (espressi come Cr)	20 Rame e composti (espressi come Cu)	21 Mercurio e composti (espressi come Hg)	22 Nichel e composti (espressi come Ni)	23 Piombo e composti (espressi come Pb)	24 Zinco e composti (espressi come Zn)	25 Alacloro	26 Aldrin	27 Atrazina	28 Clordano	29 Clordecone	30 Clorfenvinfos	31 Cloroalcani, C_{10}-C_{13}	32 Clorpirifos	33 DDT	34 1,2-dicloroetano (EDC)	35 Diclorometano (DCM)	36 Dieldrin	37 Diuron	38 Endosulfan	39 Endrin	40 Composti organici alogenati (espressi come AOX)	41 Eptacloro	42 Esaclorobenzene (HCB)	43 Esaclorobutadiene (HCBD)	44 1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	45 Lindano	46 Mirex	47 PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	48 Pentaclorobenzene	49 Pentaclorofenolo (PCP)	50 Bifenili policlorurati (PCB)
n.		attività																																				
3		**Industria mineraria**																																				
	(a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	•	•	•	•	•	•		•	•	•																											
	(b)	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava	•	•	•	•	•	•		•	•	•																											
	(c)	Impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, calce viva in forni rotativi, clinker (cemento) o calce viva in altri forni			•	•	•		•	•	•																								•				
	(d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto					•																					•											
	(e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																							•	•			
	(f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																							•				
	(g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																•											
4		**Industria chimica**																																				
	(a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	(b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					•		•	•	•			•	•			
	(c)	Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					•				•			•	•	•		
	(d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
	(e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•						•				•			•	•			
	(f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•					•				•			•	•			

N. sostanza inquinante			51	52	53	54	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	87	88	89	90	91
		Nome della sostanza inquinante	Simazina	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse	Etilbenzene	Ossido di etilene	Isoproturon	Naftalene	Composti organostannici (espressi come Sn totale)	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Fenoli (espressi come C totale)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Toluene	Tributilstagno e composti	Trifenilstagno e composti	Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	Trifluralin	Xileni	Cloruri (espressi come Cl totale)	Amianto	Cianuri (espressi come CN totale)	Fluoruri (espressi come F totale)	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	Fluorantene	Isodrin	Esabromobifenile	Benzo(g,h,i)perylene
n.		attività																																			
3		**Industria mineraria**																																			
	(a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse																								•			•								
	(b)	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava																								•			•								
	(c)	Impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, calce viva in forni rotativi, clinker (cemento) o calce viva in altri forni																			•					•											
	(d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto																								•				•			•				
	(e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro										•			•						•		•			•		•	•		•	•	•				
	(f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali										•			•						•		•			•		•	•		•	•					
	(g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane																											•			•					
4		**Industria chimica**																																			
	(a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	(b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base										•		•	•						•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•			•
	(c)	Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)			•	•	•	•				•		•	•						•	•	•			•		•	•		•	•		•			•
	(d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•
	(e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base		•	•		•	•				•			•				•	•	•	•	•			•		•	•		•	•		•			•
	(f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici			•	•	•			•		•			•				•		•		•			•		•	•		•	•					

N. sostanza inquinante			12	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Nome della sostanza inquinante	Azoto totale	Fosforo totale	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Alacloro	Aldrin	Atrazina	Clordano	Clordecone	Clorfenvinfos	Cloroalcani, C_{10}-C_{13}
n.		attività																	
5		**Gestione dei rifiuti e delle acque reflue**																	
	(a)	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(b)	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	(c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	(d)	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	•	•			•	•				•							
	(f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				
	(g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6		**Produzione e lavorazione della carta e del legno**																	
	(a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	(b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	(c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	•	•	•		•	•				•							
7		**Allevamento intensivo e acquacoltura**																	
	(a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini	•	•				•				•							
	(b)	Acquacoltura intensiva	•	•				•				•							

N. sostanza inquinante			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Nome della sostanza inquinante	Clorpirifos	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Diuron	Endosulfan	Endrin	Composti organici alogenati (espressi come AOX)	Eptacloro	Esaclorobenzene (HCB)	Esaclorobutadiene (HCBD)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)
n.		attività																			
5		**Gestione dei rifiuti e delle acque reflue**																			
	(a)	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(b)	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)			•	•					•							•	•		
	(c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi				•					•							•	•		
	(d)	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali																•	•		
	(f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane			•	•		•			•		•			•				•	•
	(g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6		**Produzione e lavorazione della carta e del legno**																			
	(a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose									•					•		•			
	(b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)									•					•		•		•	
	(c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche									•										
7		**Allevamento intensivo e acquacoltura**																			
	(a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini																			
	(b)	Acquacoltura intensiva																•			

N. sostanza inquinante			51	52	53	54	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	87	88	89	90	91
		Nome della sostanza inquinante	Simazina	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse	Etilbenzene	Ossido di etilene	Isoproturon	Naftalene	Composti organostannici (espressi come Sn totale)	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Fenoli (espressi come C totale)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Toluene	Tributilstagno e composti	Trifenilstagno e composti	Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	Trifluralin	Xileni	Cloruri (espressi come Cl totale)	Amianto	Cianuri (espressi come CN totale)	Fluoruri (espressi come F totale)	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	Fluorantene	Isodrin	Esabromobifenile	Benzo(g,h,i)perylene
n.		attività																																			
5		**Gestione dei rifiuti e delle acque reflue**																																			
	(a)	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(b)	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)		•			•					•			•				•		•	•	•			•		•	•		•	•	•	•			•
	(c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi			•	•	•												•		•					•			•		•	•	•				
	(d)	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	(e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali																								•											
	(f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	•	•	•		•	•				•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•			•
	(g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6		**Produzione e lavorazione della carta e del legno**																																			
	(a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose		•			•	•														•				•							•	•			•
	(b)	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)		•			•	•												•		•				•							•	•			•
	(c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche									•							•		•		•	•			•		•	•			•		•			•
7		**Allevamento intensivo e acquacoltura**																																			
	(a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini																								•											
	(b)	Acquacoltura intensiva																								•											

N. sostanza inquinante			12	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Nome della sostanza inquinante	Azoto totale	Fosforo totale	Arsenico e composti (espressi come As)	Cadmio e composti (espressi come Cd)	Cromo e composti (espressi come Cr)	Rame e composti (espressi come Cu)	Mercurio e composti (espressi come Hg)	Nichel e composti (espressi come Ni)	Piombo e composti (espressi come Pb)	Zinco e composti (espressi come Zn)	Alacloro	Aldrin	Atrazina	Clordano	Clordecone	Clorfenvinfos	Cloroalcani, C_{10}-C_{13}	Clorpirifos	DDT	1,2-dicloroetano (EDC)	Diclorometano (DCM)	Dieldrin	Diuron	Endosulfan	Endrin	Composti organici alogenati (espressi come AOX)	Eptacloro	Esaclorobenzene (HCB)	Esaclorobutadiene (HCBD)	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)	Lindano	Mirex	PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	Pentaclorobenzene	Pentaclorofenolo (PCP)	Bifenili policlorurati (PCB)
n.		attività																																				
8		**Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande**																																				
	(a)	Macelli	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																										
	(b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da materie prime animali (diverse dal latte) e materie prime vegetali	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																										
	(c)	Trattamento e trasformazione del latte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																										
9		**Altre attività**																																				
	(a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili	•	•		•	•	•	•	•	•	•																•										
	(b)	Impianti per la concia delle pelli	•	•	•		•	•																				•										
	(c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	•	•	•	•	•	•		•	•	•							•				•					•							•	•	•	
	(d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione								•																												
	(e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•			•	•					•							•	•		•

N. sostanza inquinante			51	52	53	54	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	81	82	83	87	88	89	90	91
		Nome della sostanza inquinante	Simazina	Tetracloroetilene (PER)	Tetraclorometano (TCM)	Triclorobenzeni (TCB) (tutti isomeri)	Tricloroetilene	Triclorometano	Toxafene	Vinile cloruro	Antracene	Benzene	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse	Etilbenzene	Ossido di etilene	Isoproturon	Naftalene	Composti organostannici (espressi come Sn totale)	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	Fenoli (espressi come C totale)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	Toluene	Tributilstagno e composti	Trifenilstagno e composti	Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	Trifluralin	Xileni	Cloruri (espressi come Cl totale)	Amianto	Cianuri (espressi come CN totale)	Fluoruri (espressi come F totale)	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	Fluorantene	Isodrin	Esabromobifenile	Benzo(g,h,i)perylene
n.		attività																																			
8		**Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande**																																			
	(a)	Macelli																			•	•				•			•			•		•			•
	(b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da materie prime animali (diverse dal latte) e materie prime vegetali																			•	•				•			•			•		•			•
	(c)	Trattamento e trasformazione del latte																			•	•				•			•			•		•			•
9		**Altre attività**																																			
	(a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili										•	•	•	•					•	•	•	•			•		•	•				•	•			•
	(b)	Impianti per la concia delle pelli												•							•					•			•				•				
	(c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	•	•	•	•	•	•						•					•	•	•	•				•			•		•	•	•	•			•
	(d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione		•	•			•						•							•	•				•							•	•			•
	(e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	•		•	•	•	•				•	•	•					•	•	•	•	•			•		•	•		•	•	•	•			•

Nuove attività confrontate con le attività EPER

Nuove sostanze confrontate con l'EPER

Tabella A5. Elenco non esaustivo dei metodi analitici per la determinazione degli inquinanti nelle emissioni in aria e in acqua (da Documento di orientamento per l'attuazione del PRTR europeo).

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Norma EN o ISO Emissione in aria (Abbreviazioni cfr. sotto)	Norma EN o ISO Emissione in acqua (Abbreviazioni cfr. sotto)
1	74-82-8	Metano (CH_4)	Norma ISO in fase di preparazione nell'ambito del gruppo di lavoro ISO/TC 146/SC 1/ WG 22 (solo a titolo informativo)	---
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	EN 15058:2004 ISO 12039:2001	---
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO_2)	ISO 12039:2001	---
4		Idrofluorocarburi (HFC)		---
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N_2O)	Norma ISO in fase di preparazione nell'ambito del gruppo di lavoro ISO/TC 146/SC 1/ WG 19 (solo a titolo informativo)	---
6	7664-41-7	Ammoniaca (NH_3)		---
7		Composti organici volatili non metanici (COVNM)	EN 13649:2001	---
8		Ossidi di azoto (NO_x/NO_2)	EN 14792:2005 ISO 11564:1998 ISO 10849:1996	---
9		Perfluorocarburi (PFCs)		---
10	2551-62-4	Esafluoruro di zolfo (SF_6)		---
11		Ossidi di zolfo (SO_x/SO_2)	EN 14791:2005 ISO 7934:1989 ISO 7935:1992 ISO 11632:1998	---
12		Azoto totale	---	EN 12260:2003 EN ISO 11905-1:1998
13		Fosforo totale	---	EN ISO 15681-1:2004 EN ISO 15681-2:2004 EN ISO 11885:1997 EN ISO 6878:2004
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC)		---
15		Clorofluorocarburi (CFC)		---
16		Halon		---

N.	**Numero CAS**	**Sostanza inquinante**	**Norma EN o ISO Emissione in aria** (Abbreviazioni cfr. sotto)	**Norma EN o ISO Emissione in acqua** (Abbreviazioni cfr. sotto)
17		*Arsenico* e composti (espressi come As)	EN 14385:2004	EN ISO 11969:1996 EN 26595:1992
18		*Cadmio* e composti (espressi come Cd)	EN 14385:2004	***EN ISO 5961:1995*** EN ISO 11885:1997
19		*Cromo* e composti (espressi come Cr)	EN 14385:2004	EN 1233:1996 EN ISO 11885:1997
20		*Rame* e composti (espressi come Cu)	EN 14385:2004	EN ISO 11885:1997
21		*Mercurio* e composti (espressi come Hg)	EN 13211:2001 EN 14884:2005	EN 1483:1997 EN 12338:1998 EN 13506:2001 In base al livello di concentrazione
22		*Nichel* e composti (espressi come Ni)	EN 14385:2004	EN ISO 11885:1997
23		*Piombo* e composti (espressi come Pb)	EN 14385:2004	EN ISO 11885:1997
24		*Zinco* e composti (espressi come Zn)		EN ISO 11885:1997
25	15972-60-8	Alacloro	---	
26	309-00-2	Aldrin		EN ISO 6468:1996
27	1912-24-9	Atrazina	---	EN ISO 10695:2000
28	57-74-9	Clordano		
29	143-50-0	Clordecone		
30	470-90-6	Clorfenvinfos	---	
31	85535-84-8	Cloro-alcani, C_{10}-C_{13}	---	
32	2921-88-2	Clorpirifos	---	
33	50-29-3	DDT		EN ISO 6468:1996
34	107-06-2	1,2-dicloroetano (EDC)		EN ISO 10301:1997 EN ISO 15680:2003
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)		EN ISO 10301:1997 EN ISO 15680:2003
36	60-57-1	Dieldrin		EN ISO 6468:1996
37	330-54-1	Diuron	---	EN ISO 11369:1997
38	115-29-7	Endosulfan	---	EN ISO 6468:1996
39	72-20-8	Endrin		EN ISO 6468:1996
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX)	---	EN ISO 9562:2004
41	76-44-8	Eptacloro		EN ISO 6468:1996

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Norma EN o ISO Emissione in aria (Abbreviazioni cfr. sotto)	Norma EN o ISO Emissione in acqua (Abbreviazioni cfr. sotto)
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)		EN ISO 6468:1996
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBD)	---	
44	608-73-1	1,2,3,4,5, 6 -esaclorocicloesano (HCH)		EN ISO 6468:1996
45	58-89-9	Lindano		EN ISO 6468:1996
46	2385-85-5	Mirex		
47		PCDD +PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	da EN 1948-1 a -3:2006	ISO 18073:2004
48	608-93-5	Pentaclorobenzene		EN ISO 6468:1996
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)		
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	(prCEN/TS 1948-4) solo a titolo informativo	EN ISO 6468:1996
51	122-34-9	Simazina	---	EN ISO 11369:1997 EN ISO 10695:2000
52	127-18-4	Tetracloroetilene (PER)		EN ISO 15680:2003 EN ISO 10301:1997
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)		EN ISO 10301:1997
54	12002-48-1	Triclorobenzeni (TCB) *(tutti isomeri)*		EN ISO 15680:2003
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano		---
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano		---
57	79-01-6	Tricloroetilene		EN ISO 15680:2003 EN ISO 10301:1997
58	67-66-3	Triclorometano		EN ISO 15680:2003 EN ISO 10301:1997
59	8001-35-2	Toxafene		
60	75-01-4	Vinile cloruro		EN ISO 15680:2003
61	120-12-7	Antracene	da ISO 11338-1 a -2:2003	EN ISO 17993:2003
62	71-43-2	Benzene	EN 13649:2001	ISO 11423-1:1997 ISO 11423-2:1997 EN ISO 15680:2003
63		Eteri di difenile polibromurati (PBDE)	---	ISO/DIS 22032
64		Nonilfenolo ed etossilati di *nonilfenolo (NP/NPE)* e sostanze connesse	---	

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Norma EN o ISO Emissione in aria (Abbreviazioni cfr. sotto)	Norma EN o ISO Emissione in acqua (Abbreviazioni cfr. sotto)
65	100-41-4	Etilbenzene	---	EN ISO 15680:2003
66	75-21-8	Ossido di etilene		
67	34123-59-6	Isoproturon	---	
68	91-20-3	Naftalene		EN ISO 15680:2003 EN ISO 17993:2003
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	---	EN ISO 17353:2005
70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)		EN ISO 18856:2005
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale)	---	ISO 18857-1:2005
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	da ISO 11338-1 a -2:2003	EN ISO 17993:2003 ISO 7981-1:2005 ISO 7981-2:2005
73	108-88-3	Toluene	---	EN ISO 15680:2003
74		Tributilstagno e composti	---	EN ISO 17353:2005
75		Trifenilstagno e composti	---	EN ISO 17353:2005
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	---	EN 1484:1997
77	1582-09-8	Trifluralin	---	
78	1330-20-7	Xileni	---	EN ISO 15680:2003
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	---	EN ISO 10304-1:1995 EN ISO 10304-2:1996 EN ISO 10304-4:1999 EN ISO 15682:2001
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	da EN 1911-1 a -3:2003	---
81	1332-21-4	Amianto	ISO 10397:1993	
82		Cianuri (espressi come CN totale)	---	EN ISO 14403:2002
83		Fluoruri (espressi come F totale)	---	EN ISO 10304-1:1995
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	ISO/DIS 15713:2004	---
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)		---

N.	**Numero CAS**	**Sostanza inquinante**	**Norma EN o ISO Emissione in aria** (Abbreviazioni cfr. sotto)	**Norma EN o ISO Emissione in acqua** (Abbreviazioni cfr. sotto)
86		Particolato (PM10)	Norma ISO in fase di preparazione nell'ambito del gruppo di lavoro ISO/TC 146/SC 1/ WG 20 (disponibile come Bozza del Comitato CD 23210) (solo a titolo informativo)	---
87	1806-26-4	Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo	---	
88	206-44-0	Fluorantene	da ISO 11338-1 a -2:2003	EN ISO 17993:2003
89	465-73-6	Isodrin	---	
90	36355-1-8	Esabromobifenile		
91	191-24-2	Benzo(g, h, i)perilene	---	EN ISO 17993:2003
NORME GENERALI relative alle EMISSIONI in ARIA e/o in ACQUA				
G1	*Water sampling – Part 1 Guidance on the design of sampling programmes* (Qualità dell'acqua. Campionamento – Parte 1 Guida alla definizione di programmi di campionamento)			EN ISO 5667-1 : 1996
G2	*Water sampling – Part 10 Guidance on sampling waste water* (Qualità dell'acqua. Campionamento - Parte 10 Guida al campionamento di acque reflue)			EN ISO 5667-10 : 1992
G3	*Water sampling – Part 3 Guidance on the preservation and handling of samples* (Qualità dell'acqua. - Campionamento – Parte 3 Guida per la conservazione ed il maneggiamento di campioni)			EN ISO 5667-3 : 1994
G4	*Guide to analytical quality control for water analysis* (Qualità dell'acqua - Guida al controllo della qualità analitica per l'analisi dell'acqua)			CEN/ISO TR 13530: 1998
G5	*Stationary source emission – Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method* (Emissione da fonte fissa - Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento)		CEN/TS 14793	

N.	**Numero CAS**	**Sostanza inquinante**	**Norma EN o ISO Emissione in aria** (Abbreviazioni cfr. sotto)	**Norma EN o ISO Emissione in acqua** (Abbreviazioni cfr. sotto)
G6	*General requirements for competence of testing and calibration laboratories* (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)		EN ISO 17025 : 2005	
G7	GUM = Guida all'espressione dell'incertezza di misura (1995) pubblicata da BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML		CEN TS 13005 : 2000	

Abbreviazioni:

EN Norma europea
CEN/TS Specifica tecnica CEN
CEN/TR Relazione tecnica CEN
ISO Norma internazionale
ISO/CD Bozza del Comitato ISO
ISO/TS Specifica tecnica ISO
ISO/TR Relazione tecnica ISO
ISO/DIS Bozza di norma ISO sottoposta ad indagine pubblica
ISO/FDIS Bozza di norma ISO sottoposta a voto formale precedente l'adozione
PrXXX Progetto di norma (solo a titolo informativo)

"---" nessun obbligo di comunicazione dei dati ai sensi del PRTR europeo

Titoli delle norme

Norme EN (ISO)
EN 1233:1996: *Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods* (Qualità dell'acqua – Determinazione del cromo - Metodi per spettrometria di assorbimento atomico)
EN 1483:1997: *Water quality - Determination of mercury* (Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio)
EN 1484:1997: *Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)* (Analisi dell'acqua - Linee guida per la determinazione del carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC))

EN 1911-1:1998: *Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl - Part 1: Sampling of gases* (Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl – Parte 1: Campionamento dei gas)

EN 1911-2:1998: *Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl - Part 2: Gaseous compounds absorption* (Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl – Parte 2: Assorbimento dei composti gassosi)

EN 1911-3:1998: *Stationary source emissions - Manual method of determination of HCl - Part 3: Absorption solutions analysis and calculation* (Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl – Parte 3: Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli)

EN 1948-1:2006: *Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs – Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs* (Emissioni da fonte fissa – Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – Parte 1: Campionamento)

EN 1948-2:2006: *Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs – Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs* (Emissioni da fonte fissa – Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – Parte 2: Estrazione e purificazione)

EN 1948-3: *Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs – Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs* (Emissioni da fonte fissa – Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – Parte 3: Identificazione e quantificazione)

prCEN/TS 1948-4:xxxx: *Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of PCDD/PCDF and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs* (Emissioni da fonte fissa – Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – Parte 4: Campionamento e analisi)

EN 12260:2003: *Water quality – Determination of nitrogen – Determination of bound nitrogen (TN_b), following oxidation to nitrogen oxides* (Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto - Determinazione dell'azoto legato (TNb) dopo ossidazione a ossidi di azoto)

EN 12338:1998: *Water quality – Determination of mercury – Methods after enrichment by amalgamation* (Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio - Metodi di arricchimento per amalgamazione)

ENV 13005:1999: *Guide to the expression of uncertainty in measurement* (Guida all'espressione dell'incertezza di misura)

EN 13211:2001: *Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury* (Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale)

EN 13506:2001: *Water quality - Determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry* (Qualità dell'acqua - Determinazione del mercurio mediante spettrometria a fluorescenza atomica)

EN 13649:2001: *Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Activated carbon and solvent desorption method* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente)

EN 14385:2004: *Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V)

EN 14791:2005: *Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento)

EN 14792:2005: *Stationary source emissions – Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NO_2) – Reference method: chemiluminescence* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza)

CEN/TS 14793:2005: *Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method* (Emissione da sorgente fissa - Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento)

EN 14884:2005: *Air quality - Stationary source emissions - Determination of total mercury: Automated measuring systems* (Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del mercurio totale: sistemi di misurazione automatici)

EN 15058:2004: *Stationary source emissions - Reference method for the determination of carbon monoxide in emission by means of the non-dispersive infrared method* (Emissione da sorgente fissa – Metodo di riferimento per la determinazione di monossido di carbonio in emissione mediante metodo a infrarossi non dispersivo)

EN 26595:1992/AC:1992: *Water quality; determination of total arsenic; silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method (ISO 6595:1982)* (Qualità dell'acqua. Determinazione dell'arsenico totale. Metodo spettrofotometrico al dietilditiocarbammato d'argento (ISO 6595:1982))

EN ISO 5667-1:2005: *Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and*

sampling techniques (revision of ISO 5667-1:1980 and ISO 5667-2:1991) (Qualità dell'acqua – Campionamento – Parte 1: Guida alla definizione di programmi e tecniche di campionamento (revisione delle norme ISO 5667-1:1980 e ISO 5667-2:1991))

EN ISO 5667-3:2003: *Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples* (Qualità dell'acqua – Campionamento – Parte 3: Guida per la conservazione ed il maneggiamento di campioni)

EN ISO 5667-10:1992: *Water quality; sampling; part 10: guidance on sampling of waste waters* (Qualità dell'acqua – Campionamento – Parte 10: Guida per il campionamento delle acque reflue)

EN ISO 5961:1995*: Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry* (Qualità dell'acqua - Determinazione del cadmio per spettrometria di assorbimento atomico)

EN ISO 6468:1996: *Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas-chromatographic method after liquid-liquid extraction* (Qualità dell'acqua - Determinazione di certi insetticidi organoclorurati, policlorodifenili e clorobenzeni - Metodo gascromatografico dopo estrazione liquido-liquido)

EN ISO 6878:2004: *Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method* (Qualità dell'acqua - Determinazione del fosforo - Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato)

EN ISO 9562:2004: *Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)* (Qualità dell'acqua - Determinazione di alogeni di composti organoalogenati adsorbibili (AOX))

EN ISO 10301:1997: *Water quality - Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - Gas-chromatographic methods* (Qualità dell'acqua - Determinazione degli idrocarburi alogenati molto volatili - Metodi gascromatografici)

EN ISO 10304-1:1995: *Water quality - Determination of dissolved fluoride, chloride, nitrite, orthophosphate, bromide, nitrate and sulfate ions, using liquid chromatography of ions - Part 1: Method for water with low contamination* (Qualità dell'acqua. Determinazione di ioni fluoruro, cloruro, nitrito, ortofosfato, bromuro, nitrato e solfato disciolti, per cromatografia ionica in fase liquida –Parte 1: Metodo per acque a basso grado di contaminazione)

EN ISO 10304-2:1996: *Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 2: Determination of bromide, chloride, nitrate, nitrite, orthophosphate and sulfate in waste water* (Qualità dell'acqua - Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fase liquida – Parte 2: Determinazione di bromuro, cloruro, nitrato, nitrito, ortofosfato e solfato in acque di scarico)

EN ISO 10304-4:1999: *Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination* (Qualità dell'acqua - Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fase liquida – Parte 4: Determinazione di clorati, cloruri e cloriti in acqua a basso livello di contaminazione)

EN ISO 10695:2000: *Water quality - Determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds - Gas chromatographic methods* (Qualità dell'acqua – Determinazione di composti di azoto e fosforo selezionati – Metodo gascromatografico)

EN ISO 11369:1997: *Water quality - Determination of selected plant treatment agents - Method using high performance liquid chromatography with UV detection after solid-liquid extraction* (Qualità dell'acqua - determinazione di alcuni agenti di trattamento delle piante – Metodo per cromatografia in fase liquida ad alta prestazione con rivelatore UV dopo estrazione solido-liquido)

EN ISO 11885:1997: *Water quality - Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy* (Determinazione di 33 elementi mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente)

EN ISO 11905-1:1998: *Water quality - Determination of nitrogen - Part 1: Method using oxidative digestion with peroxodisulfate* (Qualità dell'acqua – Determinazione dell'azoto – Parte 1: Metodo per digestione ossidativa con perossidisolfato)

EN ISO 11969:1996: *Water quality - Determination of arsenic - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)* (Qualità dell'acqua – Determinazione dell'arsenico – Metodo per spettrometria di assorbimento atomico (tecnica degli idruri))

ENV/ISO 13530:1998: *Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis* (Qualità dell'acqua - Guida al controllo della qualità analitica per l'analisi dell'acqua)

EN ISO 14403:2002: *Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis* (Qualità dell'acqua – Determinazione dei cianuri totali e dei cianuri liberi mediante analisi in flusso continuo)

EN ISO 15680:2003: *Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption* (Qualità dell'acqua - Determinazione gascromatografica in un certo numero di idrocarburi aromatici monociclici, naftalene e diversi composti clorurati, mediante estrazione ed intrappolamento e desorbimento termico)

EN ISO 15681-1:2004: *Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow injection analysis (FIA)* (Qualità dell'acqua - Determinazione delle concentrazioni di ortofosfato e fosforo totale mediante analisi in flusso (FIA e CFA) - Parte 1: Metodo

mediante analisi per iniezione in flusso (FIA))

EN ISO 15681-2:2004: *Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)* (Qualità dell'acqua - Determinazione delle concentrazioni di ortofosfato e fosforo totale mediante analisi in flusso (FIA e CFA) - Parte 2: Metodo mediante analisi in flusso continuo (CFA))

EN ISO 15682:2001: *Water quality - Determination of chloride by flow analysis (CFA and FIA) and photometric or potentiometric detection* (Qualità dell'acqua - Determinazione del cloruro mediante analisi in flusso (CFA e FIA) e rivelazione fotometrica o potenziometrica)

EN ISO/IEC 17025:2005: *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)

EN ISO 17353:2005: *Water quality - Determination of selected organotin compounds - Gas chromatographic method* (Qualità dell'acqua - Determinazione di composti organici dello stagno, selezionati - Metodo gascromatografico)

EN ISO 17993:2003: *Water quality - Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction* (Qualità dell'acqua - Determinazione di 15 idrocarburi aromatici policiclici (IPA) in acqua mediante cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza, dopo estrazione liquido/liquido)

EN ISO 18856:2005: *Water quality - Determination of selected phthalates using gas chromatography/mass spectrometry* (Qualità dell'acqua - Determinazione di alcuni ftalati usando la gascromatografia/spettrometria di massa)

Norme ISO

ISO 7934:1989: *Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide, hydrogen peroxide/bariumperchlorate/Thorin method* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo, perossido di azoto/ perclorato di bario/ Metodo Thorin)

ISO 7935:1992: *Stationary source emissions; determination of the mass concentration of sulfur dioxide; performance characteristics of automated measuring methods* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo; caratteristiche di prestazione dei metodi di misurazione automatici)

ISO 7981-1:2005: *Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction* (Qualità dell'acqua – Determinazione di idrocarburi aromatici policiclici (IAP) – Parte 1: Determinazione di sei IAP mediante cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza, dopo estrazione liquido/liquido)

ISO 7981-2:2005: *Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction* (Qualità dell'acqua – Determinazione di idrocarburi aromatici policiclici (IAP) – Parte 2: Determinazione di sei IAP mediante cromatografia ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza, dopo estrazione liquido/liquido)

ISO 10397:1993: *Stationary source emissions; determination of asbestos plant emissions; method by fibre count measurement* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni da opere di amianto - Metodo di misurazione mediante conteggio delle fibre)

ISO 10849:1996: *Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto - Caratteristiche di prestazione dei sistemi di misurazione automatici)

ISO 11338-1:2003: *Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 1: Sampling* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di gas e idrocarburi aromatici policiclici in fase particolato – Parte 1: Campionamento)

ISO 11338-2:2003: *Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 2: Sample preparation, clean-up and determination* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di gas e Idrocarburi aromatici policiclici in fase particolato – Parte 2: Preparazione dei campioni, purificazione e determinazione)

ISO 11423-1:1997: *Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-space gas chromatograhic method* (Qualità dell'acqua – Determinazione del benzene e alcuni derivati – Parte 1: metodo gas cromatografico head space)

ISO 11423-2:1997: *Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 2: Method using extraction and gas chromatography* (Qualità dell'acqua – Determinazione del benzene e alcuni derivati – Parte 2: metodo che utilizza l'estrazione e la gas cromatografia)

ISO 11564:1998: *Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Naphthylethylenediamine photometric method* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto – Metodo fotometrico alla naftiletilendiamina)

ISO 11632:1998: *Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulfur dioxide - Ion chromatography method* (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo della cromatografia ionica)

ISO 12039:2001: *Stationary source emissions - Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen -*

Performance characteristics and calibration of automated measuring systems (Emissioni da sorgente fissa - Determinazione di monossido di carbonio, biossido di carbonio e ossigeno - Caratteristiche di prestazione e taratura dei sistemi di misurazione automatici)

ISO/FDIS 15713:2006: *Stationary source emissions - Sampling and determination of gaseous fluoride content* (Emissioni da sorgente fissa – Campionamento e determinazione del tenore di fluoruro gassoso)

ISO 18073:2004: *Water quality - Determination of tetra- to octa-chlorinated dioxins and furans - Method using isotope dilution HRGC/HRMS* (Qualità delle acque – Determinazione di diossine e furani da tetra a octa clorati – Metodo di diluizione isotopica)

ISO 18857-1:2005: *Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 1: Method for non-filtered samples using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass selective detection* (Qualità dell'acqua – Determinazione di alchilfenoli selezionati – Parte 1: Metodo per campioni non filtrati che utilizza estrazione liquido-liquido e gas cromatografia con rivelazione selettiva di massa)

ISO/DIS 22032:2004: *Water quality - Determination of selected polybrominated diphenyl ethers in sediment and sewage sludge - Method using extraction and gas chromatography/mass spectrometry* (Qualità dell'acqua – Determinazione di eteri di difenile polibromurato nei sedimenti di fanghi di depurazione – Metodo che utilizza estrazione e gas cromatografia/ spettrometria di massa)

ISO/CD 23210:2005: *Stationary source emissions — Determination of low PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas by use of impactors* (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione di basse concentrazioni di massa di PM10/PM2,5 in gas di combustione mediante l'utilizzo di dispositivi ad urto)

GLOSSARIO

Complesso PRTR: Struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, in cui si svolgono una o più delle attività elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR.
Sito: Sede geografica del complesso.
Impianto: Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR, e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possano incidere sulle emissioni e sull'inquinamento.
Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive.
Sostanza inquinante: qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente.
Emissione: Qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue.
Emissione convogliata: Emissione di inquinanti nell'ambiente, convogliata attraverso un qualsiasi tipo di condotta, come per esempio un camino o una fognatura, indipendentemente dalla forma della sezione trasversale della condotta.
Emissione diffusa: Deriva dal contatto diretto di sostanze volatili o pulverulente con l'ambiente durante le normali condizioni di esercizio. Può dipendere dalla progettazione delle strutture, dalle condizioni di esercizio, dal tipo di esercizio o da un graduale rilascio verso altri mezzi. In generale, comprende l'emissione fuggitiva.
Emissione fuggitiva: È il risultato di una progressiva perdita di tenuta di un elemento di una attrezzatura progettata per contenere un fluido (gas o liquido). È per esempio il caso delle perdite da una flangia o da una pompa o dalle strutture di stoccaggio di prodotti gassosi o liquidi, causate da una variazione di pressione.
Emissione eccezionale: È determinata da un evento che non rientra nelle normali condizioni di esercizio e può essere caratterizzata da prevedibilità o imprevedibilità. Per esempio la variazione casuale della carica in ingresso, il malfunzionamento delle unità di trattamento possono dare luogo a emissioni eccezionali non prevedibili; le fasi di start-up e chiusura, le fermate temporanee, il bypass di unità di trattamento in avaria, possono dare luogo a emissioni eccezionali prevedibili.
Emissione accidentale: È conseguente al verificarsi di incidenti. Tipicamente è caratterizzata da conseguenze di tipo ambientale, economico e sulla salute umana.
Trasferimento fuori sito: Spostamento oltre i confini di un complesso produttivo di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento in un impianto esterno.

NACE: (National Classification of Economic Activities). La nomenclatura NACE è la classificazione standard europea delle attività economiche.
NOSE-P: (Nomenclature Of Sources of Emission). La nomenclatura NOSE o NOSE-P è la classificazione standard europea delle fonti di emissione. Manual: NOSE Nomenclature for sources of emissions, 8D, Luxembourg 25 May 1998, Eurostat.

Il Questionario della dichiarazione PRTR

Introduzione

Nelle pagine che seguono sono illustrate le schede del questionario che i gestori dei complessi PRTR soggetti all'obbligo della dichiarazione PRTR devono compilare.

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, con la sola eccezione dell'indicazione del sito web del complesso.

Tutte le informazioni comunicate saranno rese pubbliche, ad eccezione di quelle evidenziate in grigio.

PARTE I - Persona di riferimento

Scheda I.a – Dati identificativi della persona di riferimento

Nome e Cognome . . . .

Posizione professionale nell'impresa . . . .

Indirizzo . . . .
via/piazza/località . . . .
numero civico. . . . .
codice postale. . . . .
provincia . . . .
comune. . . . .

telefono . . . .

Fax. . . . .

E-mail. . . . .

I dati personali forniti attraverso questa scheda saranno trattati in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)

La persona di riferimento è una persona tecnicamente competente, a conoscenza delle informazioni comunicate con la dichiarazione PRTR che può essere eventualmente contattata dalle autorità nel corso della fase di valutazione della qualità dei dati. La persona di riferimento può anche non essere la stessa che ha materialmente compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere al complesso produttivo.

PARTE II – IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO PRTR DICHIARANTE

SCHEDA II.a – Dati identificativi del complesso PRTR dichiarante

1.1 Nome della società capogruppo . . . .

1.2 Nome del complesso . . . .

1.3 Indirizzo del complesso:
1.3.1 via/piazza/località. . . . .
1.3.2 numero civico. . . . .
1.3.3 CAP. . . . .
1.3.4 comune. . . . .
1.3.5 provincia. . . . .

1.4 Coordinate geografiche
1.4.1 Latitudine. . . . .
1.4.2 Longitudine (con riferimento a Greenwich) . . . .
1.4.3 Datum (WGS84, ROMA 40; ED50) ………………………………………

1.5 Indirizzo web (link alle pagine "ambientali"):…………………………………………………………………………

1.6 Attività economica principale (NACE) . . . .

1.7 Codice fiscale del complesso produttivo . . . .
1.8 Numero di impianti . . . .
1.9 Numero di addetti . . . .
1.10 Numero di ore esercizio annue riferito all'attività economica principale . . . .
1.11 Autorità competente . . . .

1.12 Anno di riferimento delle emissioni:…………….

1.13 Nome o codice del corpo idrico recettore delle emissioni in acqua………………………………..

1.1/1.2 Denominazione della società capogruppo e del complesso produttivo possono coincidere, se la società capogruppo ha un solo complesso produttivo.Nel caso in cui il nome del complesso dichiarante non consenta di identificare il complesso produttivo si raccomanda di ripetere la denominazione della società capogruppo (es. invece di . Società capogruppo:Bianchi srl ;
Nome del complesso: Sito di Caserta; sarebbe preferibile Nome del complesso: Bianchi srl – Sito di Caserta).
1.4 Misurare le coordinate del centro geografico del sito sede del complesso dichiarante. Esprimere le coordinate in latitudine e longitudine, in gradi, minuti e secondi, utilizzando preferibilmente il datum WGS84.
1.6 Indicare il codice NACE (4 cifre) corrispondente alla principale attività economica svolta nel complesso dichiarante. Il codice utilizzato è lo stesso utilizzato per i fini del Servizio Statistico Nazionale. Si raccomanda di far riferimento al Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUUE L393 del 30.12.2006). Per l'individuazione del codice NACE consultare la tab. 1 in appendice.
1.8 Indicare il numero totale di impianti presenti nel complesso
1.9 Indicare il numero totale di addetti che lavorano nel complesso
1.10 Indicare il numero di ore lavorative riferite alla principale attività economica comprensive di tutti i periodi di funzionamento (max 8760 o 8784 per gli anni bisestili).
1.12 Il codice del corpo idrico recettore può essere richiesto alla Regione cfr DM 19 agosto 2003 (GU 19 settembre 2003, n 218 – S.O. n 152

SCHEDA II.b –Attività PRTR

N° attività PRTR[1]	Descrizione attività PRTR [2]	Codice E-PRTR[3]	Codice IPPC[4]	Sotto-classificazione E-PRTR (eventuale) [5]	Codice NOSE-P[6]	Volume di produzione[7]
Principale						
				…….	…..	…….
2						
				…….	…..	…….
3						
				…….	…..	…….
…		……		…….	…..	…….
				…….	…..	…….
				…….	…..	…….
n						
				…….	…..	…….

[1] Indicare l'attività PRTR principale, selezionandola tra quelle svolte nel complesso dichiarante secondo le istruzioni riportate nelle linee guida. Indicare successivamente tutte le altre eventuali attività PRTR svolte nel complesso dichiarante.
[2] Descrivere le attività svolte nel complesso dichiarante (vedi tab.1, Appendice I)
[3] Per ogni attività PRTR indicare il corrispondente codice E-PRTR (una cifra ed una lettera). Utilizzare la sottoclassificazione se necessario.
[4] Per ogni attività PRTR indicare il corrispondente codice IPPC (2 cifre) se disponibile.
[5] Quando in una stessa categoria (identificata dal codice E-PRTR) ricadono più attività identificate da lettere diverse, riportare per ciascuna sotto attività identificata dal codice E-PRTR il corrispondente codice NOSE-P e Volume di Produzione.Per l'individuazione dei codici E-PRTR e NOSE consultare la tab. 1 (cfr Appendice I).
[6] Per ogni attività PRTR indicare il corrispondente codice NOSE-P (5 cifre).
[7] Indicare per ciascuna attività PRTR il corrispondente volume di produzione nella adeguata unità di misura (t/anno, kg/anno, g/anno, m^2/anno, m^3/anno, capi/anno, GWh/anno, MWh/anno, paia/anno, pezzi/anno, litri/anno, etc.) e relativo all'anno di riferimento delle emissioni.

PARTE III - LE EMISSIONI IN ARIA

La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la compilazione di una o più schede, in base al numero di attività PRTR sorgenti di emissioni in aria.
Scheda III.a: per ogni inquinante rilevato dichiarare le emissioni totali in aria del complesso dichiarante se superiori al corrispondente valore soglia riportato nella scheda stessa. Indicare se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S).
Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli riportare il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Il valore totale delle emissioni comprende anche l'eventuale emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso nella stesse unità di misura utilizzate per l'emissione totale, deve essere riportato anche separatamente dal totale. Indicare anche la tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioè si tratta di emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D).

Se le emissioni totali in aria del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attività, che è ovviamente anche la principale attività PRTR, è sufficiente compilare la scheda III.a.
Se le emissioni in aria del complesso dichiarante provengono da due o più attività PRTR è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda III.a tra tutte le attività PRTR sorgenti. In questo caso, dopo la scheda III.a, compilare tante schede (scheda III.b, III.c,…. III.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in aria.

Scheda III.b: riportare il contributo alle emissioni in aria proveniente dalla principale attività PRTR.

Schede III.c …III.n: riportare i contributi alle emissioni in aria provenienti dalle altre attività PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in aria.
Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede dalla III.b alla III.n deve coincidere con il valore riportato in scheda III.a.

Spazio "Note e comunicazioni – Emissioni in aria": a disposizione dopo le schede III per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni in aria. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:
- presenza e tipologia di attività non PRTR, se ai valori di emissione dichiarati contribuiscono anche attività non PRTR;
- casi di particolare e difficile procedura di determinazione (presenza di inquinanti già nelle acque prelevate per uso interno, etc…);
- altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti nella tabella.

SCHEDA III.a –Emissioni totali in aria del complesso dichiarante

Inquinanti	Valore soglia	Unità di misura	Emissione		Procedura di acquisizione		Tipologia di emissione
			Totale[1]	Accidentale[2]	(M/C/S) [3]	Metodo[4]	P o P+D[5]
1 - Convenzionali e gas serra (14)							
1. Metano (CH4)	100	t/a					
2. Monossido di carbonio (CO)	500	t/a					
3. Biossido di carbonio (CO2)	100 000	t/a					
4. Idrofluorocarburi (HFC)	100	kg/a					
5. Protossido di azoto (N2O)	10	t/a					
6. Ammoniaca (NH3)	10	t/a					
7. Composti organici volatili non metanici (COVNM)	100	t/a					
8. Ossidi di azoto (NOx)	100	t/a					
9. Polifluorocarburi (PFC)	100	kg/a					
10. Esafluoruro di zolfo (SF6)	50	kg/a					
11. Ossidi di zolfo (SOx)	150	t/a					
12. Idroclorofluorocarburi (HCFCs)	1	kg/a					
13. Clorofluorocarburi (CFCs)	1	kg/a					
14. Halon	1	kg/a					
2 - Metalli e composti (9)							
15. Arsenico (As) e composti	20	kg/a					
16. Cadmio (Cd) e composti	10	kg/a					
17. Cromo (Cr) e composti	100	kg/a					
18. Rame (Cu) e composti	100	kg/a					
19. Mercurio (Hg) e composti	10	kg/a					
20. Nichel (Ni) e composti	50	kg/a					
21. Piombo (Pb) e composti	200	kg/a					
22. Zinco (Zn) e composti	200	kg/a					
23. Selenio (Se) e composti							
3 - Sostanze organiche clorurate (26)							
24. Aldrin	1	kg/a					
25. Clordano	1	kg/a					
26. Clordecone	1	kg/a					
27. DDT	1	kg/a					
28. Dicloroetano-1,2 (DCE)	1000	kg/a					
29. Diclorometano (DCM)	1000	kg/a					
30. Dieldrin	1	kg/a					
31. Endrin	1	kg/a					
32. Eptacloro	1	kg/a					

[1] Nella colonna "Emissione Totale" indicare per ciascun inquinante l'emissione totale annuale espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 1.3).
[2] Nella colonna "Emissione Accidentale" indicare per ciascun inquinante l'eventuale emissione accidentale annuale espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).
[3] Nella colonna "Procedura di acquisizione" riportare M o C o S se il dato di emissione è stato rispettivamente misurato, calcolato o stimato (vedi linee guida 2.3);
[4] Nel caso di acquisizione mediante misura e calcolo riportare nella colonna "Metodo" anche il metodo utilizzato (vedi linee guida 2.3).
[5] Nella colonna "Tipologia di emissione" indicare P se il dato di emissione è la somma di sole emissioni puntuali o P+D se il dato di emissione è la somma di emissioni puntuali e non puntuali/diffuse.

Inquinanti	Valore soglia	Unità di misura	Emissione		Procedura di acquisizione		Tipologia di emissione
			Totale[1]	Accidentale[2]	(M/C/S) [3]	Metodo[4]	P o P+D[5]
33. Esaclorobenzene (HCB)	10	kg/a					
34. Esaclorocicloesano (HCH)	10	kg/a					
35. Lindano	1	kg/a					
36. Mirex	1	kg/a					
37. Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF)	0.1	g/a					
38. Pentaclorobenzene	1	kg/a					
39. Pentaclorofenolo (PCP)	10	kg/a					
40. Policlorobifenili (PCBs)	0.1	kg/a					
41. Tetracloroetilene (PER)	2000	kg/a					
42. Tetraclorometano (TCM)	100	kg/a					
43. Triclorobenzeni (TCB)	10	kg/a					
44. Tricloroetano-1,1,1 (TCE)	100	kg/a					
45. Tetracloroetano-1.1.2.2	50	kg/a					
46. Tricloroetilene (TRI)	2000	kg/a					
47. Triclorometano	500	kg/a					
48. Toxafene	1	kg/a					
49. Vinil cloruro (monomero?)	1000	kg/a					
4 - Altri composti organici (6)							
50. Antracene	50	kg/a					
51. Benzene (C_6H_6)	1000	kg/a					
52. Ossido di etilene	1000	kg/a					
53. Naftalene	100	kg/a					
54. bis(2-stilesile) ftalato (DEHP)	10	kg/a					
55. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	50	kg/a					
5 - Altri composti (8)							
56. Cloro e composti inorganici	10	t/a					
57. Asbesto	1	kg/a					
58. Fluoro e composti inorganici	5 000	kg/a					
59. Acido cianidrico	200	kg/a					
60. PM10	50	t/a					
61. Esabromobifenile	0.1	kg/a					

SCHEDA III.b – Emissioni in aria provenienti dalla principale attività PRTR
Codice E-PRTR[1] . . . .
Codice IPPC [2] . . . .
Codice NOSE-P[3] . . . .

Inquinanti	**Emissione[4]**	**Unità di misura**
1 - Convenzionali e gas serra (14)		
1. Metano (CH4)		t/a
2. Monossido di carbonio (CO)		t/a
3. Biossido di carbonio (CO2)		t/a
4. Idrofluorocarburi (HFC)		kg/a
5. Protossido di azoto (N2O)		t/a
6. Ammoniaca (NH3)		t/a
7. Composti organici volatili non metanici (COVNM)		t/a
8. Ossidi di azoto (NOx)		t/a
9. Polifluorocarburi (PFC)		kg/a
10. Esafluoruro di zolfo (SF6)		kg/a
11. Ossidi di zolfo (SOx)		t/a
12. Idroclorofluorocarburi (HCFCs)		kg/a
13. Clorofluorocarburi (CFCs)		kg/a
14. Halon		kg/a
2 - Metalli e composti (9)		
15. Arsenico (As) e composti		kg/a
16. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
17. Cromo (Cr) e composti		kg/a
18. Rame (Cu) e composti		kg/a
19. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
20. Nichel (Ni) e composti		kg/a
21. Piombo (Pb) e composti		kg/a
22. Zinco (Zn) e composti		kg/a
23. Selenio (Se) e composti		
3 - Sostanze organiche clorurate (26)		
24. Aldrin		kg/a
25. Clordano		kg/a
26. Clordecone		kg/a
27. DDT		kg/a
28. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
29. Diclorometano (DCM)		kg/a
30. Dieldrin		kg/a
31. Endrin		kg/a
32. Eptacloro		kg/a
33. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
34. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
35. Lindano		kg/a
36. Mirex		kg/a
37. Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF)		g/a
38. Pentaclorobenzene		kg/a
39. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
40. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
41. Tetracloroetilene (PER)		kg/a
42. Tetraclorometano (TCM)		kg/a
43. Triclorobenzeni (TCB)		kg/a
44. Tricloroetano-1,1,1 (TCE)		kg/a
45. Tetracloroetano-1.1.2.2		kg/a
46. Tricloroetilene (TRI)		kg/a
47. Triclorometano		kg/a
48. Toxafene		kg/a
49. Vinil cloruro (monomero?)		kg/a
4 - Altri composti organici (6)		
50. Antracene		kg/a

1 Indicare il codice E-PRTR della principale attività PRTR.
2 Indicare l'eventuale codice IPPC dell'attività PRTR.
3 Indicare il codice NOSE-P (5 cifre) della principale attività PRTR.
4 Nella colonna "emissione" indicare per ciascun inquinante l'emissione totale annuale espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione**[4]	**Unità di misura**
51. Benzene (C_6H_6)		kg/a
52. Ossido di etilene		kg/a
53. Naftalene		kg/a
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
55. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
5 - Altri composti (8)		
56. Cloro e composti inorganici		t/a
57. Asbesto		kg/a
58. Fluoro e composti inorganici		kg/a
59. Acido cianidrico		kg/a
60. PM10		t/a
61. Esabromobifenile		kg/a

SCHEDA III. n[1]– Emissioni in aria provenienti dalla attività PRTR……
Codice E-PRTR[2] . . . .
Codice IPPC [3] . . . .
Codice NOSE-P[4] . . . .

Inquinanti	**Emissione[5]**	**Unità di misura**
1 - Convenzionali e gas serra (14)		
1. Metano (CH4)		t/a
2. Monossido di carbonio (CO)		t/a
3. Biossido di carbonio (CO2)		t/a
4. Idrofluorocarburi (HFC)		kg/a
5. Protossido di azoto (N2O)		t/a
6. Ammoniaca (NH3)		t/a
7. Composti organici volatili non metanici (COVNM)		t/a
8. Ossidi di azoto (NOx)		t/a
9. Polifluorocarburi (PFC)		kg/a
10. Esafluoruro di zolfo (SF6)		kg/a
11. Ossidi di zolfo (SOx)		t/a
12. Idroclorofluorocarburi (HCFCs)		kg/a
13. Clorofluorocarburi (CFCs)		kg/a
14. Halon		kg/a
2 - Metalli e composti (9)		
15. Arsenico (As) e composti		kg/a
16. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
17. Cromo (Cr) e composti		kg/a
18. Rame (Cu) e composti		kg/a
19. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
20. Nichel (Ni) e composti		kg/a
21. Piombo (Pb) e composti		kg/a
22. Zinco (Zn) e composti		kg/a
23. Selenio (Se) e composti		
3 - Sostanze organiche clorurate (26)		
24. Aldrin		kg/a
25. Clordano		kg/a
26. Clordecone		kg/a
27. DDT		kg/a
28. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
29. Diclorometano (DCM)		kg/a
30. Dieldrin		kg/a
31. Endrin		kg/a
32. Eptacloro		kg/a
33. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
34. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
35. Lindano		kg/a
36. Mirex		kg/a
37. Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF)		g/a
38. Pentaclorobenzene		kg/a
39. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
40. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
41. Tetracloroetilene (PER)		kg/a
42. Tetraclorometano (TCM)		kg/a
43. Triclorobenzeni (TCB)		kg/a
44. Tricloroetano-1,1,1 (TCE)		kg/a
45. Tetracloroetano-1.1.2.2		kg/a
46. Tricloroetilene (TRI)		kg/a
47. Triclorometano		kg/a
48. Toxafene		kg/a
49. Vinil cloruro (monomero?)		kg/a

[1] Riempire tante schede (III.c, III.d…III.n) quante sono le attività PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione totale del complesso dichiarante. della attività cui si sta facendo riferimento
[2] Indicare in ogni scheda il codice E-PRTR(1 lettera ed 1 cifra).
[3] Indicare in ogni scheda il codice IPPC(2 cifre) eventuale.
[4] Indicare in ogni scheda il codice NOSE (5 cifre).
[5] Nella colonna "emissione" indicare per ciascun inquinante l'emissione totale annuale espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione**[5]	**Unità di misura**
4 - Altri composti organici (6)		
50. Antracene		kg/a
51. Benzene (C_6H_6)		kg/a
52. Ossido di etilene		kg/a
53. Naftalene		kg/a
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
55. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
5 - Altri composti (8)		
56. Cloro e composti inorganici		t/a
57. Asbesto		kg/a
58. Fluoro e composti inorganici		kg/a
59. Acido cianidrico		kg/a
60. PM10		t/a
61. Esabromobifenile		kg/a

Note e Comunicazioni – Emissioni in aria

PARTE IV - LE EMISSIONI IN ACQUA

La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la compilazione di una o più schede in base al numero di attività PRTR che contribuiscono all'emissione totale in acqua.
Scheda IV.a: per ogni inquinante rilevato dichiarare l'emissione totale in acqua del complesso PRTR dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda. Indicare se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S).
Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli è necessario riportare anche il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Il valore totale delle emissioni comprende anche l'eventuale emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso nella stesse unità di misura utilizzate per l'emissione totale, deve essere riportato anche separatamente dal totale. Indicare anche la tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioè si tratta di emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D).

Se le emissioni totali in acqua del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attività PRTR è sufficiente compilare la scheda IV.a.
Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante provengono invece da due o più attività PRTR è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda IV.a fra tutte le attività PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda IV.a compilare tante schede successive (scheda IV.b, IV.c,… IV.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in acqua.
Scheda IV.b: riportare il contributo alle emissioni in acqua proveniente dalla principale attività PRTR.
Schede IV.c…IV.n: riportare i contributi alle emissioni in acqua provenienti dalle altre attività PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da IV.b a IV.n deve coincidere con i valori riportati in scheda IV.a.

Spazio "Note e comunicazioni – Emissioni in acqua": dopo le schede IV per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni in acqua. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:

- presenza e tipologia di eventuali attività non PRTR, che contribuiscono ai valori di emissione dichiarati;
- casi di particolare e difficile procedura di determinazione (presenza di inquinanti già nelle acque prelevate per uso interno, etc…);
- emissione annuale (totale e ripartita tra le attività PRTR svolte nel complesso) del cromo VI in caso di dichiarazione dell'emissione del cromo totale;
- altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti nella tabella.

Scheda IV.a – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante

Inquinanti	Valore soglia	Unità di misura	*Emissione*		Procedura di acquisizione		Tipologia di emissione
			Totale[1]	*Accidentale*[2]	*(M/C/S)* [3]	*Metodo*[4]	P o P+D[5]
1 - Nutrienti (2)							
1. Azoto	50	t/a					
2. Fosforo	5 000	kg/a					
2 - Metalli e composti (8)							
3. Arsenico (As) e composti	5	kg/a					
4. Cadmio (Cd) e composti	5	kg/a					
5. Cromo (Cr) e composti	50	kg/a					
6. Rame (Cu) e composti	50	kg/a					
7. Mercurio (Hg) e composti	1	kg/a					
8. Nichel (Ni) e composti	20	kg/a					
9. Piombo (Pb) e composti	20	kg/a					
10. Zinco (Zn) e composti	100	kg/a					
3 - Sostanze organiche clorurate (34)							
11. Alacloro	1	kg/a					
12. Aldrin	1	kg/a					
13. Atrazina	1	kg/a					
14. Clordano	1	kg/a					
15. Clordecone	1	kg/a					
16. Clorfenvifos	1	kg/a					
17. Clorpirifos	1	kg/a					
18. DDT	1	kg/a					
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)	10	kg/a					
20. Diclorometano (DCM)	10	kg/a					
21. Dieldrin	1	kg/a					
22. Diuron	1	kg/a					
23. Endosulfan	1	kg/a					
24. Endrin	1	kg/a					
25. Eptacloro	1	kg/a					
26. Cloroalcani (C10-13)	1	kg/a					
27. Esaclorobenzene (HCB)	1	kg/a					
28. Esaclorobutadiene (HCBD)	1	kg/a					
29. Esaclorocicloesano (HCH)	1	kg/a					
30. Composti organici alogenati	1 000	kg/a					
31. Lindano	1	kg/a					
32. Mirex	1	kg/a					
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)	0.1	g/a					

[1] Nel campo "Emissione Totale" indicare per ciascun inquinante l'emissione totale annuale espressa nella unità di misura indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).
[2] Nel campo "Emissione Accidentale" indicare per ciascun inquinante l'emissione accidentale annuale espressa nella unità di misura indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).
[3] Nella colonna "Procedura di determinazione" riportare M o C o S se il dato di emissione è stato rispettivamente misurato, calcolato o stimato (vedi linee guida 2.3)
[4] Nella colonna "Metodo" nel caso di acquisizione mediante misure o calcoli riportare il codice del metodo utilizzato (vedi linee guida 2.3).
[5] Nella colonna "Tipologia di emissione" indicare P se il dato di emissione è la somma di sole emissioni puntuali o P+D se il dato di emissione è la somma di emissioni puntuali e non puntuali/diffuse.

Inquinanti	**Valore soglia**	**Unità di misura**	***Emissione***		**Procedura di acquisizione**		**Tipologia di emissione**
			Totale[1]	***Accidentale***[2]	***(M/C/S)*** [3]	***Metodo***[4]	**P o P+D**[5]
34. Pentaclorobenzene	1	kg/a					
35. Pentaclorofenolo (PCP)	1	kg/a					
36. Policlorobifenili (PCBs)	0.1	kg/a					
37. Simazina	1	kg/a					
38. Tetracloretilene (PER)	10	kg/a					
39. Tetraclorometano (TCM)	1	kg/a					
40. Triclorobenzeni (TCBs)	1	kg/a					
41. Tricloroetilene	10	kg/a					
42. Triclorometano	10	kg/a					
43. Toxafene	1	kg/a					
44. Vinil cloruro (monomero?)	10	kg/a					
4 - Altri composti organici (18)							
45. Antracene	1	kg/a					
46. Benzene	200 (come BTEX)	kg/a					
47. Difeniletere bromato (PBDE)	1	kg/a					
48. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)	1	kg/a					
49. Etilbenzene	200 (come BTEX)	kg/a					
50. Ossido di etilene	10	kg/a					
51. Isoproturon	1	kg/a					
52. Naftalene	10	kg/a					
53. Composti organostannici	50	kg/a					
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)	1	kg/a					
55. Fenoli	20	kg/a					
56. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	5	kg/a					
57. Toluene	200 (come BTEX)	kg/a					
58. Composti del tributilstagno	1	kg/a					
59. Composti del trifenilstagno	1	kg/a					
60. Carbonio organico totale	50	t/a					
61. Trifluralin	1	kg/a					
62. Xileni	200 (come BTEX)	kg/a					
5 - Altri composti (9)							
63. Cloruri	2 000	t/a					
64. Asbesto	1	kg/a					
65. Cianuri	50	kg/a					
66. Fluoruri	2 000	kg/a					
67. Octilfenolo e octilfenolo etossilato	1	kg/a					
68. Fluorantene	1	kg/a					
69. Isodrin	1	kg/a					
70. Esabromobifenile	0.1	kg/a					
71. Benzo(g,h,i)perilene	1	kg/a					

Scheda IV.b – Emissioni in acqua provenienti dalla principale attività PRTR
Codice E-PRTR[1] . . . .
Codice IPPC [2] . . . .
Codice NOSE[3] . . . .

Inquinanti	Emissione [4]	Unità di misura
1 - Nutrienti (2)		
1. Azoto		t/a
2. Fosforo		kg/a
2 - Metalli e composti (8)		
3. Arsenico (As) e composti		kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
5. Cromo (Cr) e composti		kg/a
6. Rame (Cu) e composti		kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
8. Nichel (Ni) e composti		kg/a
9. Piombo (Pb) e composti		kg/a
10. Zinco (Zn) e composti		kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate (34)		
11. Alacloro		kg/a
12. Aldrin		kg/a
13. Atrazina		kg/a
14. Clordano		kg/a
15. Clordecone		kg/a
16. Clorfenvifos		kg/a
17. Clorpirifos		kg/a
18. DDT		kg/a
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
20. Diclorometano (DCM)		kg/a
21. Dieldrin		kg/a
22. Diuron		kg/a
23. Endosulfan		kg/a
24. Endrin		kg/a
25. Eptacloro		kg/a
26. Cloroalcani (C10-13)		kg/a
27. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
28. Esaclorobutadiene (HCBD)		kg/a
29. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
30. Composti organici alogenati		kg/a
31. Lindano		kg/a
32. Mirex		kg/a
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)		g/a
34. Pentaclorobenzene		kg/a
35. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
36. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
37. Simazina		kg/a
38. Tetracloretilene (PER)		kg/a
39. Tetraclorometano (TCM)		kg/a
40. Triclorobenzeni (TCBs)		kg/a
41. Tricloroetilene		kg/a

[1] Indicare il codice PRTR della principale attività PRTR.
[2] Indicare l'eventuale codice IPPC (2 cifre) della principale attività PRTR
[3] Indicare il codice NOSE-P (5 cifre) della principale attività PRTR.
[4] Indicare per ciascun inquinante il contributo all'emissione proveniente dalla principale attività PRTR svolta nel complesso dichiarante, espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione** [4]	**Unità di misura**
42. Triclorometano		kg/a
43. Toxafene		kg/a
44. Vinil cloruro (monomero?)		kg/a
4 - Altri composti organici (18)		
45. Antracene		kg/a
46. Benzene		kg/a
47. Difeniletere bromato (PBDE)		kg/a
48. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)		kg/a
49. Etilbenzene		kg/a
50. Ossido di etilene		kg/a
51. Isoproturon		kg/a
52. Naftalene		kg/a
53. Composti organostannici		kg/a
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
55. Fenoli		kg/a
56. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
57. Toluene		kg/a
58. Composti del tributilstagno		kg/a
59. Composti del trifenilstagno		kg/a
60. Carbonio organico totale		t/a
61. Trifluralin		kg/a
62. Xileni		kg/a
5 - Altri composti (9)		
63. Cloruri		t/a
64. Asbesto		kg/a
65. Cianuri		kg/a
66. Fluoruri		kg/a
67. Octilfenolo e octilfenolo etossilato		kg/a
68. Fluorantene		kg/a
69. Isodrin		kg/a
70. Esabromobifenile		kg/a
71. Benzo(g,h,i)perilene		kg/a

Scheda IV. n[1]- Emissioni in acqua provenienti dalla attività PRTR
Codice E-PRTR[2] . . . .
Codice IPPC [3] . . . .
Codice NOSE-P[4] . . . .

Inquinanti	Emissione [5]	Unità di misura
1 - Nutrienti (2)		
1. Azoto		t/a
2. Fosforo		kg/a
2 - Metalli e composti (8)		
3. Arsenico (As) e composti		kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
5. Cromo (Cr) e composti		kg/a
6. Rame (Cu) e composti		kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
8. Nichel (Ni) e composti		kg/a
9. Piombo (Pb) e composti		kg/a
10. Zinco (Zn) e composti		kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate (34)		
11. Alacloro		kg/a
12. Aldrin		kg/a
13. Atrazina		kg/a
14. Clordano		kg/a
15. Clordecone		kg/a
16. Clorfenvifos		kg/a
17. Clorpirifos		kg/a
18. DDT		kg/a
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
20. Diclorometano (DCM)		kg/a
21. Dieldrin		kg/a
22. Diuron		kg/a
23. Endosulfan		kg/a
24. Endrin		kg/a
25. Eptacloro		kg/a
26. Cloroalcani (C10-13)		kg/a
27. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
28. Esaclorobutadiene (HCBD)		kg/a
29. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
30. Composti organici alogenati		kg/a
31. Lindano		kg/a
32. Mirex		kg/a
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)		g/a
34. Pentaclorobenzene		kg/a
35. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
36. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
37. Simazina		kg/a
38. Tetracloretilene (PER)		kg/a
39. Tetraclorometano (TCM)		kg/a
40. Triclorobenzeni (TCBs)		kg/a
41. Tricloroetilene		kg/a
42. Triclorometano		kg/a
43. Toxafene		kg/a
44. Vinil cloruro		kg/a
4 - Altri composti organici (18)		

[1] Riempire tante schede (IV.c, IV.d…IV.n) quante sono le attività PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione totale del complesso dichiarante.
[2] Indicare in ogni scheda il codice E-PRTR (1 lettera ed 1 cifra) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[3] Indicare in ogni scheda l'eventuale codice IPPC (2 cifre) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[4] Indicare in ogni scheda il codice NOSE-P (5 cifre) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[5] Indicare per ciascun inquinante il contributo all'emissione proveniente dalla singola attività PRTR svolta nel complesso dichiarante, espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	Emissione 5	Unità di misura
45. Antracene		kg/a
46. Benzene		kg/a
47. Difeniletere bromato (PBDE)		kg/a
48. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)		kg/a
49. Etilbenzene		kg/a
50. Ossido di etilene		kg/a
51. Isoproturon		kg/a
52. Naftalene		kg/a
53. Composti organostannici		kg/a
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
55. Fenoli		kg/a
56. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
57. Toluene		kg/a
58. Composti del tributilstagno		kg/a
59. Composti del trifenilstagno		kg/a
60. Carbonio organico totale		t/a
61. Trifluralin		kg/a
62. Xileni		kg/a
5 - Altri composti (9)		
63. Cloruri		t/a
64. Asbesto		kg/a
65. Cianuri		kg/a
66. Fluoruri		kg/a
67. Octilfenolo e octilfenolo etossilato		kg/a
68. Fluorantene		kg/a
69. Isodrin		kg/a
70. Esabromobifenile		kg/a
71. Benzo(g,h,i)perilene		kg/a

Note e comunicazioni – Emissioni in acqua

PARTE V - LE EMISSIONI AL SUOLO

Costituiscono emissioni al suolo i rifiuti prodotti dal complesso e smaltiti mediante operazioni di trattamento in ambiente terrestre o iniezioni in profondità.
Il dichiarante, gestore del complesso da cui originano tali rifiuti, comunicherà valori di emissione totale al suolo se almeno uno degli inquinanti elencati, rilevati in tali rifiuti, risulta superiore al corrispondente valore soglia.
La dichiarazione delle emissioni al suolo prevede la compilazione di una o più schede in base al numero di attività PRTR sorgenti di emissioni al suolo.

Scheda V.a: per ogni inquinante presente, dichiarare l'emissione totale al suolo del complesso PRTR dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda, indicando anche se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S). Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli è necessario riportare anche il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Il valore totale delle emissioni comprende anche l'eventuale emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso nella stesse unità di misura utilizzate per l'emissione totale, deve essere riportato anche separatamente dal totale. Indicare anche la tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioè si tratta di emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D).

Se le emissione totali al suolo del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attività PRTR è sufficiente compilare la scheda V.a.
Se le emissioni al suolo del complesso dichiarante provengono invece da due o più attività PRTR è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda V.a fra tutte le attività PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda V.a compilare tante schede successive (scheda V.b, V.c,… , V.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni al suolo.

Scheda V.b: riportare il contributo alle emissioni al suolo proveniente dalla principale attività PRTR.
Schede V.c…V.n: riportare i contributi alle emissioni al suolo provenienti dalle altre attività PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni al suolo. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da V.c a V.n deve coincidere con i valori riportati in scheda V.
Spazio "Note e comunicazioni": dopo le schede V per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni sul suolo. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:

- presenza e tipologia di eventuali attività non PRTR, che contribuiscono ai valori di emissione dichiarati;
- casi di particolare e difficile procedura di determinazione (presenza di inquinanti già nelle acque prelevate per uso interno, etc…);
- emissione annuale (totale e ripartita tra le attività IPPC svolte nel complesso) del cromo VI in caso di dichiarazione dell'emissione del cromo totale;
- altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti nella tabella.

Scheda V.a – Emissioni totali al suolo del complesso dichiarante

Inquinanti	Valore soglia	Unità di misura	Emissione		Procedura di acquisizione		Tipologia di emissione
			Totale[1]	Accidentale[2]	(M/C/S) [3]	Metodo[4]	(P, P+D) [5]
1 - Nutrienti (2)							
1. Azoto	50	t/a					
2. Fosforo	5 000	kg/a					
2 - Metalli e composti (8)							
3. Arsenico (As) e composti	5	kg/a					
4. Cadmio (Cd) e composti	5	kg/a					
5. Cromo (Cr) e composti	50	kg/a					
6. Rame (Cu) e composti	50	kg/a					
7. Mercurio (Hg) e composti	1	kg/a					
8. Nichel (Ni) e composti	20	kg/a					
9. Piombo (Pb) e composti	20	kg/a					
10. Zinco (Zn) e composti	100	kg/a					
3 - Sostanze organiche clorurate (29)							
11. Alacloro	1	kg/a					
12. Aldrin	1	kg/a					
13. Atrazina	1	kg/a					
14. Clordano	1	kg/a					
15. Clordecone	1	kg/a					
16. Clorfenvifos	1	kg/a					
17. Clorpirifos	1	kg/a					
18. DDT	1	kg/a					
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)	10	kg/a					
20. Diclorometano (DCM)	10	kg/a					
21. Dieldrin	1	kg/a					
22. Diuron	1	kg/a					
23. Endosulfan	1	kg/a					
24. Endrin	1	kg/a					
25. Eptacloro	1	kg/a					
26. Cloroalcani (C10-13)	1	kg/a					
27. Esaclorobenzene (HCB)	1	kg/a					
28. Esaclorobutadiene (HCBD)	1	kg/a					
29. Esaclorocicloesano (HCH)	1	kg/a					

[1] Nel campo "Emissione Totale" indicare per ciascun inquinante l'emissione totale annuale espressa nella unità di misura indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).
[2] Nel campo "Emissione Accidentale" indicare per ciascun inquinante l'emissione totale annuale espressa nella unità di misura indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).
[3] Nella colonna "Procedura di determinazione" riportare M o C o S se il dato di emissione è stato rispettivamente misurato, calcolato o stimato (vedi linee guida 2.3).
[4] Nella colonna "Metodo" nel caso di acquisizione mediante misure o calcoli riportare il codice del metodo utilizzato (vedi linee guida 2.3).
[5] Nella colonna "Tipologia di emissione" indicare P se il dato di emissione è la somma di sole emissioni puntuali o P+D se il dato di emissione è la somma di emissioni puntuali e non puntuali/diffuse.

Inquinanti	**Valore soglia**	**Unità di misura**	**Emissione**		**Procedura di acquisizione**		**Tipologia di emissione**
			Totale[1]	Accidentale[2]	(M/C/S) [3]	**Metodo**[4]	**(P, P+D)** [5]
30. Composti organici alogenati	1 000	kg/a					
31. Lindano	1	kg/a					
32. Mirex	1	kg/a					
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)	0.1	g/a					
34. Pentaclorobenzene	1	kg/a					
35. Pentaclorofenolo (PCP)	1	kg/a					
36. Policlorobifenili (PCBs)	0.1	kg/a					
37. Simazina	1	kg/a					
38. Toxafene	1	kg/a					
39. Vinil cloruro	10	kg/a					
4 - Altri composti organici (17)							
40. Antracene							
41. Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)	200	kg/a					
42. Difeniletere bromato (PBDE)	1	kg/a					
43. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)	1	kg/a					
44. Etilbenzene	200 (come BTEX)	kg/a					
45. Ossido di etilene	10	kg/a					
46. Isoproturon	1	kg/a					
47. Naftalene	10	kg/a					
48. Composti organostannici	50	kg/a					
49. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)	1	kg/a					
50. Fenoli	20	kg/a					
51. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	5	kg/a					
52. Toluene	200 (come BTEX)	kg/a					
53. Composti del tributilstagno	1	kg/a					
54. Composti del trifenilstagno	1	kg/a					
55. Trifluralin	1	kg/a					
56. Xileni	200 (come BTEX)	kg/a					
5 - Altri composti (6)							
57. Cloruri	2 000	t/a					
58. Asbesto	1	kg/a					
59. Cianuri	50	kg/a					
60. Fluoruri	2 000	kg/a					
61. Esabromobifenile	0.1	kg/a					
62. Benzo(g,h,i)perilene							

Scheda V.b – Emissioni al suolo provenienti dalla principale attività PRTR
Codice E-PRTR[1] . . . .
Codice IPPC [2] . . . .
Codice NOSE-P[3] . . . .

Inquinanti	Emissione [4]	Unità di misura
1 - Nutrienti (2)		
1. Azoto		t/a
2. Fosforo		kg/a
2 - Metalli e composti (8)		
3. Arsenico (As) e composti		kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
5. Cromo (Cr) e composti		kg/a
6. Rame (Cu) e composti		kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
8. Nichel (Ni) e composti		kg/a
9. Piombo (Pb) e composti		kg/a
10. Zinco (Zn) e composti		kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate (29)		
11. Alacloro		kg/a
12. Aldrin		kg/a
13. Atrazina		kg/a
14. Clordano		kg/a
15. Clordecone		kg/a
16. Clorfenvifos		kg/a
17. Clorpirifos		kg/a
18. DDT		kg/a
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
20. Diclorometano (DCM)		kg/a
21. Dieldrin		kg/a
22. Diuron		kg/a
23. Endosulfan		kg/a
24. Endrin		kg/a
25. Eptacloro		kg/a
26. Cloroalcani (C10-13)		kg/a
27. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
28. Esaclorobutadiene (HCBD)		kg/a
29. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
30. Composti organici alogenati		kg/a
31. Lindano		kg/a
32. Mirex		kg/a
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)		g/a
34. Pentaclorobenzene		kg/a
35. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
36. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
37. Simazina		kg/a
38. Toxafene		kg/a
39. Vinil cloruro		kg/a
4 - Altri composti organici (17)		
40. Antracene		
41. Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)		kg/a
42. Difeniletere bromato (PBDE)		kg/a
43. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)		kg/a
44. Etilbenzene		kg/a
45. Ossido di etilene		kg/a
46. Isoproturon		kg/a

[1] Indicare il codice E-PRTR (1 cifra ed 1 lettera) della principale attività PRTR.
[2] Indicare l'eventuale codice IPPC (2 cifre) della principale attività PRTR.
[3] Indicare il codice NOSE (5 cifre) della principale attività PRTR.
[4] Indicare per ciascun inquinante il contributo all'emissione proveniente dalla principale attività PRTR svolta nel complesso dichiarante, espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione [4]**	**Unità di misura**
47. Naftalene		kg/a
48. Composti organostannici		kg/a
49. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
50. Fenoli		kg/a
51. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
52. Toluene		kg/a
53. Composti del tributilstagno		kg/a
54. Composti del trifenilstagno		kg/a
55. Trifluralin		kg/a
56. Xileni		kg/a
5 - Altri composti (6)		
57. Cloruri		t/a
58. Asbesto		kg/a
59. Cianuri		kg/a
60. Fluoruri		kg/a
61. Esabromobifenile		kg/a
62. Benzo(g,h,i)perilene		

Scheda V. n[1]- Emissioni al suolo provenienti dalla attività PRTR
Codice E-PRTR[2] . . . .
Codice IPPC [3] . . . .
Codice NOSE-P[4] . . . .

Inquinanti	Emissione [5]	Unità di misura
1 - Nutrienti (2)		
1. Azoto		t/a
2. Fosforo		kg/a
2 - Metalli e composti (8)		
3. Arsenico (As) e composti		kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
5. Cromo (Cr) e composti		kg/a
6. Rame (Cu) e composti		kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
8. Nichel (Ni) e composti		kg/a
9. Piombo (Pb) e composti		kg/a
10. Zinco (Zn) e composti		kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate (29)		
11. Alacloro		kg/a
12. Aldrin		kg/a
13. Atrazina		kg/a
14. Clordano		kg/a
15. Clordecone		kg/a
16. Clorfenvifos		kg/a
17. Clorpirifos		kg/a
18. DDT		kg/a
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
20. Diclorometano (DCM)		kg/a
21. Dieldrin		kg/a
22. Diuron		kg/a
23. Endosulfan		kg/a
24. Endrin		kg/a
25. Eptacloro		kg/a
26. Cloroalcani (C10-13)		kg/a
27. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
28. Esaclorobutadiene (HCBD)		kg/a
29. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
30. Composti organici alogenati		kg/a
31. Lindano		kg/a
32. Mirex		kg/a
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)		g/a
34. Pentaclorobenzene		kg/a
35. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
36. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
37. Simazina		kg/a
38. Toxafene		kg/a
39. Vinil cloruro		kg/a
4 - Altri composti organici (17)		
40. Antracene		
41. Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)		kg/a
42. Difeniletere bromato (PBDE)		kg/a
43. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)		kg/a

[1] Riempire tante schede (V.c, V.d…V.n) quante sono le attività PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione totale del complesso dichiarante.
[2] Indicare in ogni scheda il codice E-PRTR (1 cifra ed 1 lettera) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[3] Indicare in ogni scheda l'eventuale codice IPPC (2 cifre) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[4] Indicare in ogni scheda il codice NOSE-P (5 cifre) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[5] Indicare per ciascun inquinante il contributo all'emissione proveniente dalla singola attività PRTR svolta nel complesso dichiarante, espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione** [5]	**Unità di misura**
44. Etilbenzene		kg/a
45. Ossido di etilene		kg/a
46. Isoproturon		kg/a
47. Naftalene		kg/a
48. Composti organostannici		kg/a
49. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
50. Fenoli		kg/a
51. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
52. Toluene		kg/a
53. Composti del tributilstagno		kg/a
54. Composti del trifenilstagno		kg/a
55. Trifluralin		kg/a
56. Xileni		kg/a
5 - Altri composti (6)		
57. Cloruri		t/a
58. Asbesto		kg/a
59. Cianuri		kg/a
60. Fluoruri		kg/a
61. Esabromobifenile		kg/a
62. Benzo(g,h,i)perilene		

Note e comunicazioni – Emissioni al suolo

PARTE VI – Trasferimento fuori sito di inquinanti presenti nelle acque reflue inviate ad un impianto di depurazione esterno

Per trasferimento fuori sito di inquinanti presenti nelle acque reflue si intende lo spostamento mediante sistema di condotte o rete fognaria, oltre i confini di un complesso industriale, di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate ad un trattamento di depurazione esterna.
Questa parte di questionario può riguardare i complessi dichiaranti che inviano acque reflue ad un impianto di depurazione esterno.

Le schede VI riguardano le informazioni sulle sostanze presenti nei reflui inviati al depuratore esterno.
La procedura di dichiarazione dei trasferimenti fuori sito di sostanze presenti nelle acque reflue inviate ad un impianto di trattamento esterno è analoga a quella delle emissioni in acqua. Dal monitoraggio delle sostanze presenti nei reflui avviati al trattamento esterno si determinano gli inquinanti per i quali le quantità totali trasferite risultano superiori ai corrispondenti valori soglia.

Scheda VI.a: per ogni inquinante rilevato, dichiarare la quantità totale trasferita nei refluio dal complesso PRTR dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda, indicando anche se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S).
Per i dati di trasferimento acquisiti mediante misure o calcoli riportare il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Indicare anche la tipologia del trasferimento di ciascun inquinante, se cioè si tratta di trasferimenti puntuali (P) o diffusi (P+D).

Se i trasferimenti di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attività PRTR è sufficiente compilare la scheda VI.a.
Se i trasferimenti di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante provengono invece da due o più attività PRTR è necessario ripartire i trasferimenti totali del complesso dichiarante riportati nella scheda VI.a fra tutte le attività PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda VI.a compilare tante schede successive (scheda VI.b, VI.c,… , VI.n) quante sono le attività sorgenti dei trasferimenti di inquinanti nei reflui.

Scheda VI.b: riportare il contributo alle emissioni al suolo proveniente dalla principale attività PRTR.
Schede VI.c…VI.n: riportare i contributi alle emissioni al suolo provenienti dalle altre attività PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni al suolo. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n deve coincidere con i valori riportati in scheda 6.
Spazio "Note e comunicazioni – Trasferimento fuori sito di inquinanti nei reflui": dopo le schede VI per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni sul suolo. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:
- presenza e tipologia di eventuali attività non PRTR, che contribuiscono alle quantità di inquinanti trasferite e dichiarate.
- casi di particolare e difficile procedura di determinazione (presenza di inquinanti già nelle acque prelevate per uso interno, etc…);
- emissione annuale (totale e ripartita tra le attività PRTR svolte nel complesso) del cromo VI in caso di dichiarazione dell'emissione del cromo totale;
- altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti nella tabella.

SCHEDA VI.a – Trasferimenti totali fuori sito degli inquinanti presenti nei reflui inviati al trattamento esterno

Inquinanti	**Valore soglia**	**Unità di misura**	***Trasferimento***	**Procedura di acquisizione**		**Tipologia di trasferimento**
			Totale[1]	***(M/C/S)***[2]	***Metodo***[3]	**P o P+D**[4]
1 - Nutrienti (2)						
1. Azoto	50	t/a				
2. Fosforo	5 000	kg/a				
2 - Metalli e composti (8)						
3. Arsenico (As) e composti	5	kg/a				
4. Cadmio (Cd) e composti	5	kg/a				
5. Cromo (Cr) e composti	50	kg/a				
6. Rame (Cu) e composti	50	kg/a				
7. Mercurio (Hg) e composti	1	kg/a				
8. Nichel (Ni) e composti	20	kg/a				
9. Piombo (Pb) e composti	20	kg/a				
10. Zinco (Zn) e composti	100	kg/a				
3 - Sostanze organiche clorurate (34)						
11. Alacloro	1	kg/a				
12. Aldrin	1	kg/a				
13. Atrazina	1	kg/a				
14. Clordano	1	kg/a				
15. Clordecone	1	kg/a				
16. Clorfenvifos	1	kg/a				
17. Clorpirifos	1	kg/a				
18. DDT	1	kg/a				
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)	10	kg/a				
20. Diclorometano (DCM)	10	kg/a				
21. Dieldrin	1	kg/a				
22. Diuron	1	kg/a				
23. Endosulfan	1	kg/a				
24. Endrin	1	kg/a				
25. Eptacloro	1	kg/a				
26. Cloroalcani (C10-13)	1	kg/a				
27. Esaclorobenzene (HCB)	1	kg/a				
28. Esaclorobutadiene (HCBD)	1	kg/a				
29. Esaclorocicloesano (HCH)	1	kg/a				

[1] Nella colonna "Trasferimento Totale" riportare la quantità totale trasferita nei reflui. Esprimere ciascun dato di trasferimento nella unità di misura indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).
[2] Nella colonna "Procedura di determinazione" riportare M o C o S se il dato di trasferimento è stato rispettivamente misurato, calcolato o stimato (vedi linee guida 2.3).
[3] Nel caso di acquisizione mediante misure o calcoli riportare nella colonna "Metodo" il codice del metodo utilizzato (vedi linee guida 2.3).
[4] Nella colonna "Tipologia di trasferimento" indicare P se il dato di trasferimento è la somma di soli trasferimenti puntuali o P+D se il dato di trasferimento è la somma di trasferimenti puntuali e non puntuali/diffuse.

Inquinanti	**Valore soglia**	**Unità di misura**	***Trasferimento***	**Procedura di acquisizione**		**Tipologia di trasferimento**
			***Totale*[1]**	***(M/C/S)*[2]**	***Metodo*[3]**	**P o P+D[4]**
30. Composti organici alogenati	1 000	kg/a				
31. Lindano	1	kg/a				
32. Mirex	1	kg/a				
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)	0.1	g/a				
34. Pentaclorobenzene	1	kg/a				
35. Pentaclorofenolo (PCP)	1	kg/a				
36. Policlorobifenili (PCBs)	0.1	kg/a				
37. Simazina	1	kg/a				
38. Tetracloretilene (PER)	10	kg/a				
39. Tetraclorometano (TCM)	1	kg/a				
40. Triclorobenzeni (TCBs)	1	kg/a				
41. Tricloroetilene	10	kg/a				
42. Triclorometano	10	kg/a				
43. Toxafene	1	kg/a				
44. Vinil cloruro	10	kg/a				
4 - Altri composti organici (18)						
45. Antracene	1	kg/a				
46. Benzene	200 (come BTEX)	kg/a				
47. Difeniletere bromato (PBDE)	1	kg/a				
48. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)	1	kg/a				
49. Etilbenzene	200 (come BTEX)	kg/a				
50. Ossido di etilene	10	kg/a				
51. Isoproturon	1	kg/a				
52. Naftalene	10	kg/a				
53. Composti organostannici	50	kg/a				
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)	1	kg/a				
55. Fenoli	20	kg/a				
56. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	5	kg/a				
57. Toluene	200 (come BTEX)	kg/a				
58. Composti del tributilstagno	1	kg/a				
59. Composti del trifenilstagno	1	kg/a				
60. Carbonio organico totale	50	t/a				
61. Trifluralin	1	kg/a				
62. Xileni	200 (come BTEX)	kg/a				
5 - Altri composti (9)						
63. Cloruri	2 000	t/a				
64. Asbesto	1	kg/a				
65. Cianuri	50	kg/a				
66. Fluoruri	2 000	kg/a				
67. Octilfenolo e octilfenolo etossilato	1	kg/a				
68. Fluorantene	1	kg/a				

Inquinanti	**Valore soglia**	**Unità di misura**	***Trasferimento***	**Procedura di acquisizione**		**Tipologia di trasferimento**
			Totale[1]	***(M/C/S)*** [2]	***Metodo***[3]	**P o P+D**[4]
69. Isodrin	1	kg/a				
70. Esabromobifenile	0.1	kg/a				
71. Benzo(g,h,i)perilene	1	kg/a				

Scheda VI.b – Trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui provenienti dalla principale attività PRTR
Codice E-PRTR[1] . . . .
Codice IPPC [2] . . . .
Codice NOSE-P[3] . . . .

Inquinanti	Emissione [4]	Unità di misura
1 - Nutrienti (2)		
1. Azoto		t/a
2. Fosforo		kg/a
2 - Metalli e composti (8)		
3. Arsenico (As) e composti		kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
5. Cromo (Cr) e composti		kg/a
6. Rame (Cu) e composti		kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
8. Nichel (Ni) e composti		kg/a
9. Piombo (Pb) e composti		kg/a
10. Zinco (Zn) e composti		kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate (34)		
11. Alacloro		kg/a
12. Aldrin		kg/a
13. Atrazina		kg/a
14. Clordano		kg/a
15. Clordecone		kg/a
16. Clorfenvifos		kg/a
17. Clorpirifos		kg/a
18. DDT		kg/a
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
20. Diclorometano (DCM)		kg/a
21. Dieldrin		kg/a
22. Diuron		kg/a
23. Endosulfan		kg/a
24. Endrin		kg/a
25. Eptacloro		kg/a
26. Cloroalcani (C10-13)		kg/a
27. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
28. Esaclorobutadiene (HCBD)		kg/a
29. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
30. Composti organici alogenati		kg/a
31. Lindano		kg/a
32. Mirex		kg/a
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)		g/a
34. Pentaclorobenzene		kg/a
35. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
36. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
37. Simazina		kg/a
38. Tetracloretilene (PER)		kg/a
39. Tetraclorometano (TCM)		kg/a
40. Triclorobenzeni (TCBs)		kg/a
41. Tricloroetilene		kg/a
42. Triclorometano		kg/a
43. Toxafene		kg/a
44. Vinil cloruro		kg/a
4 - Altri composti organici (18)		
45. Antracene		kg/a
46. Benzene		kg/a

[1] Indicare il codice E-PRTR della principale attività PRTR.
[2] Indicare l'eventuale codice IPPC (2 cifre) della principale attività PRTR.
[3] Indicare il codice NOSE-P (5 cifre) della principale attività PRTR.
[4] Indicare per ciascun inquinante il contributo al trasferimento totale, proveniente dalla principale attività PRTR svolta nel complesso dichiarante, espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione** [4]	**Unità di misura**
47. Difeniletere bromato (PBDE)		kg/a
48. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)		kg/a
49. Etilbenzene		kg/a
50. Ossido di etilene		kg/a
51. Isoproturon		kg/a
52. Naftalene		kg/a
53. Composti organostannici		kg/a
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
55. Fenoli		kg/a
56. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
57. Toluene		kg/a
58. Composti del tributilstagno		kg/a
59. Composti del trifenilstagno		kg/a
60. Carbonio organico totale		t/a
61. Trifluralin		kg/a
62. Xileni		kg/a
5 - Altri composti (9)		
63. Cloruri		t/a
64. Asbesto		kg/a
65. Cianuri		kg/a
66. Fluoruri		kg/a
67. Octilfenolo e octilfenolo etossilato		kg/a
68. Fluorantene		kg/a
69. Isodrin		kg/a
70. Esabromobifenile		kg/a
71. Benzo(g,h,i)perilene		kg/a

Scheda VI.n[1] Trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui provenienti dalla attività PRTR
Codice E-PRTR[2] . . . .
Codice IPPC [3] . . . .
Codice NOSE-P[4] . . . .

Inquinanti	Emissione [5]	Unità di misura
1 - Nutrienti (2)		
1. Azoto		t/a
2. Fosforo		kg/a
2 - Metalli e composti (8)		
3. Arsenico (As) e composti		kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti		kg/a
5. Cromo (Cr) e composti		kg/a
6. Rame (Cu) e composti		kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti		kg/a
8. Nichel (Ni) e composti		kg/a
9. Piombo (Pb) e composti		kg/a
10. Zinco (Zn) e composti		kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate (34)		
11. Alacloro		kg/a
12. Aldrin		kg/a
13. Atrazina		kg/a
14. Clordano		kg/a
15. Clordecone		kg/a
16. Clorfenvifos		kg/a
17. Clorpirifos		kg/a
18. DDT		kg/a
19. Dicloroetano-1,2 (DCE)		kg/a
20. Diclorometano (DCM)		kg/a
21. Dieldrin		kg/a
22. Diuron		kg/a
23. Endosulfan		kg/a
24. Endrin		kg/a
25. Eptacloro		kg/a
26. Cloroalcani (C10-13)		kg/a
27. Esaclorobenzene (HCB)		kg/a
28. Esaclorobutadiene (HCBD)		kg/a
29. Esaclorocicloesano (HCH)		kg/a
30. Composti organici alogenati		kg/a
31. Lindano		kg/a
32. Mirex		kg/a
33. PCDD+PCDF (diossine e furani) (come Teq)		g/a
34. Pentaclorobenzene		kg/a
35. Pentaclorofenolo (PCP)		kg/a
36. Policlorobifenili (PCBs)		kg/a
37. Simazina		kg/a
38. Tetracloretilene (PER)		kg/a
39. Tetraclorometano (TCM)		kg/a
40. Triclorobenzeni (TCBs)		kg/a
41. Tricloroetilene		kg/a
42. Triclorometano		kg/a
43. Toxafene		kg/a
44. Vinil cloruro		kg/a
4 - Altri composti organici (18)		
45. Antracene		kg/a

[1] Riempire tante schede (VI.c, VI.d…VI.n) quante sono le attività PRTR, oltre la principale, che contribuiscono al trasferimento totale di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante.
[2] Indicare in ogni scheda il codice E-PRTR (1 cifra ed 1 lettera) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[3] Indicare in ogni scheda l'eventuale codice IPPC (2 cifre) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[4] Indicare in ogni scheda il codice NOSE-P (5 cifre) della singola attività PRTR cui si fa riferimento.
[5] Indicare per ciascun inquinante il contributo al trasferimento totale proveniente dalla singola attività PRTR svolta nel complesso dichiarante, espressa nella unità di misura già indicata nella colonna "Unità di misura", arrotondando il dato alla prima cifra dopo la virgola (vedi linee guida 2.3).

Inquinanti	**Emissione** [5]	**Unità di misura**
46. Benzene		kg/a
47. Difeniletere bromato (PBDE)		kg/a
48. Nonolfenolo e Nonilfenolo etossilato (NP/NPEs)		kg/a
49. Etilbenzene		kg/a
50. Ossido di etilene		kg/a
51. Isoproturon		kg/a
52. Naftalene		kg/a
53. Composti organostannici		kg/a
54. Bis(2-etilesile) ftalato (DEHP)		kg/a
55. Fenoli		kg/a
56. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		kg/a
57. Toluene		kg/a
58. Composti del tributilstagno		kg/a
59. Composti del trifenilstagno		kg/a
60. Carbonio organico totale		t/a
61. Trifluralin		kg/a
62. Xileni		kg/a
5 - Altri composti (9)		
63. Cloruri		t/a
64. Asbesto		kg/a
65. Cianuri		kg/a
66. Fluoruri		kg/a
67. Octilfenolo e octilfenolo etossilato		kg/a
68. Fluorantene		kg/a
69. Isodrin		kg/a
70. Esabromobifenile		kg/a
71. Benzo(g,h,i)perilene		kg/a

Note e comunicazioni – Trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui inviati al trattamento esterno

PARTE VII – Trasferimento fuori sito di rifiuti

Per trasferimento fuori sito di rifiuti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento.
Questa parte di questionario, formata dall'unica tabella della scheda VII.a, deve essere compilata dai complessi che producono:

- una quantità di rifiuti pericolosi superiore a 2 t/a

oppure

- una quantità di rifiuti non pericolosi superiore a 2000 t/a.

Si richiede di comunicare:

- la quantità totale di rifiuti prodotta nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione,
- indicando la quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- indicando quanta parte è destinata al recupero (R) e quanto allo smaltimento (D);
- quanto viene inviato ad impianti di recupero o smaltimento sul territorio nazionale;
- quanto viene inviato oltre frontiera ai fini del recupero o dello smaltimento.

Solo nel caso di trasferimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi è necessario comunicare anche i dati identificativi dell'impianto che riceve tali rifiuti (ragione sociale e indirizzo) per il recupero o per lo smaltimento ed i recapiti del sito di destinazione finale dei rifiuti.
Nel caso di piu' gestori che ricevono i rifiuti il dichiarante riporta i dati relativi a tutti i destinatari dei rifiuti trasferiti con le rispettive quote.

Scheda VII.a – Rifiuti trasferiti fuori sito

Tipologia	Valori soglia	Unità di misura	Totale trasferito (t/a)	Destinazione	Ripartizione per trattamento		M/C/S	Metodo	Recuperatore / Smaltitore	Indirizzo del recuperatore / Smaltitore	Indirizzo del sito reale di recupero / smaltimento
Pericolosi	2	t/a		Italia	R (t/a)				-	-	-
					D (t/a)				-	-	-
				Estero	R (t/a)						
					D (t/a)						
Non pericolosi	2000	t/a		Italia	R (t/a)				-	-	-
				Estero	D (t/a)				-	-	-

Note e comunicazioni – Trasferimento fuori sito di rifiuti

Scheda VIII - Certificazione del responsabile della dichiarazione

Il sottoscritto …………………………………….. in qualità di titolare/gestore del complesso sopra indicato,

DICHIARA

Che in base alle proprie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazioni sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati.

DICHIARA INOLTRE[1]

Che i migliori dati disponibili sono contenuti nella documentazione riportata nel seguente elenco

- …………..
- …………..
- …………..
- …………..
- …………..

Data

Dichiarazione ai sensi del DECRETO n. 445 del 28 dicembre 2000; G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 – Supplemento ordinario n.30

[1] L'informazione richiesta riguarda semplicemente l'elenco dei documenti utilizzati per la compilazione della dichiarazione. Non è richiesto di allegare o trasmettere unitamente alla dichiarazione anche i documenti elencati.

Appendice I

Tabella 1. Identificazione delle attività di cui all'allegato I del Regolamento 166/06 attraverso i codici E-PRTR, NOSE-P, NACE e, ove possibile, corrispondenza con i codici IPPC.

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
1. SETTORE ENERGETICO						
1.a	Raffinerie di petrolio e di gas	1.2	105.08	Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione combustibili)	19.XX	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
1.b	Impianti di gassificazione e liquefazione	1.4	104.08	Altre trasformazioni dei combustibili solidi (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	35.XX	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
1.c	Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di 50 MW	1.1	101.01	Processi di combustione > 300 MW (Intero gruppo)	35.XX,	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
			101.02	Processi di combustione >50 e <300 MW (Intero gruppo)		
			101.04	Combustione nelle turbine a gas (Intero gruppo)		
			101.05	Combustione nei motori fissi (Intero gruppo)		
			104.06	Processi caratteristici nella produzione del legno e dei prodotti a base legno che includono anche la combustione		
1.d	Cokerie	1.3	104.08	Cokerie (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	19.XX	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
1.e	Frantoi rotatori per il carbone con capacità di 1 t/h	-	104.08	Cokerie (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	19.XX	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
1.f	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	-	104.08	Cokerie (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)	19.XX	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
2. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI						
2.a	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)	2.1	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (Industria metallurgica che comporta processi di combustione)	24.XX	Attività metallurgiche
			105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)		
2.b	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua con capacità di 2,5 t/h	2.2	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (Industria metallurgica che comporta processi di combustione)	24.XX	Attività metallurgiche
			105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)		

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
2.c	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo con capacità di 20 t/h di acciaio grezzo; ii) forgiatura con magli con energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW; iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento di 2 t/h di acciaio grezzo	2.3	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (Industria metallurgica che comporta processi di combustione)	24.XX	Attività metallurgiche
			105.01	Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)		
			105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)		
2.d	Fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione di 20 t/giorno	2.4	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (Industria metallurgica che comporta processi di combustione)	24.XX	Attività metallurgiche
			105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)		
2.e	Impianti: i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici; ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.) con capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli	2.5	104.12	Produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (Industria metallurgica che comporta processi di combustione)	24.XX	Attività metallurgiche
			105.12	Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica)		
2.f	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici con volume delle vasche di trattamento pari a 30 m3	2.6	105.01	Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)	25.XX	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
3. INDUSTRIA MINERARIA						
3.a	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	-	106.01	Estrazione e trattamento primario di combustibili fossili solidi	05.XX	Estrazione di carbone e lignite
			106.02	Estrazione, trattamento primario e caricamento di combustibili fossili liquidi	06.XX	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
			106.03	Estrazione, trattamento primario e caricamento di combustibili fossili gassosi		
			105.02	Processi caratteristici nell'industria estrattiva e mineraria ad eccezione dei materiali produttori di energia	07.XX	Estrazione di minerali metalliferi
					08.XX	Altre attività estrattive

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
					09.XX	Attività dei servizi di supporto alle attività estrattive
3.b	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava con area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 2,5 ha	-	105.02	Processi caratterristici nell'industria estrattiva e mineraria ad eccezione dei materiali produttori di energia	08.XX,	Altre attività estrattive
					09.XX	Attività dei servizi di supporto alle attività estrattive
3.c	Impianti per la produzione di: (i) clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione di 500 t/giorno; (ii) calce viva in forni rotativi con capacità di produzione di 50 t/giorno; (iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni con capacità di produzione di 50 t/giorno	3.1	104.11	Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)	23.XX	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
3.d	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	3.2	105.11	Produzione di amianto e fabbricazione di prodotti a base di amianto (Industria dei prodotti minerali)	23.XX	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
3.e	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro con capacità di fusione di 20 t/giorno	3.3	104.11	Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)	23.XX	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
3.f	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali con capcità di fusione di 20 t/giorno	3.4	104.11	Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)	23.XX	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
3.g	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane con capcità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m3 e densità di carica per forno di 300 kg/m3	3.5	104.11	Fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)	23.XX	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
4. INDUSTRIA CHIMICA						
4.a	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche; iii) idrocarburi solforati; iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti	4.1	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici organici (Industria chimica)	20.XX	Fabbricazione di prodotti chimici

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
	nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; v) idrocarburi fosforosi; vi) idrocarburi alogenati; vii) composti organometallici; viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); ix) gomme sintetiche; x) coloranti e pigmenti; xi) tensioattivi e surfattanti		107.03	Fabbricazione di prodotti organici a base di solventi (Uso di solventi)		
4.b	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio iv) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	4.2	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK (Industria chimica)	20.XX	Fabbricazione di prodotti chimici
4.c	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	4.3	105.09	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK (Industria chimica)	20.XX	Fabbricazione di prodotti chimici
4.d	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	4.4	105.09	Fabbricazione di pesticidi o esplosivi (Industria chimica)	20.XX	Fabbricazione di prodotti chimici
4.e	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base	4.5	107.03	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (Uso di solventi)	21.XX	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
4.f	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	4.6	105.09	Fabbricazione di pesticidi o esplosivi (Industria chimica)	20.XX	20.51
5. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE REFLUE						
5.a	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi con ricezione di 10 t/giorno	5.1	105.14	Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto (Industria del riciclaggio)	38.XX	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
			109.01	Incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)		
			109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)		
			109.07	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)		

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
5.b	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti con capacità di 3 t/h	5.2	109.01	Incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)	38.XX	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
5.c	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità di produzione di 50 t/giorno	5.3	109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	38.XX	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
			109.07	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)		
5.d	Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti) con ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 25000 t	5.4*	109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)	38.XX	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
5.e	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali con capacità di trattamento di 10 t/giorno	6.5	105.14	Riciclaggio di carcasse/residui di animali (Industria del riciclaggio)	10.XX, 38.XX	Industrie alimentari; Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
			109.03	Incenerimento di carcasse e residui di animali (Incenerimento di rifiuti e pirolisi)		
			109.04	Altri trattamenti dei rifiuti		
			109.06	Discariche (Smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)		
5.f	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità di 100000 abitanti equivalenti	-	109.04	Altri trattamenti dei rifiuti	37.XX	3700 Gestione delle reti fognarie
5.g	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attivita del presente allegato, con capacità di 10000 m3/giorno	-	109.04	Altri trattamenti dei rifiuti	37.XX	3700 Gestione delle reti fognarie
6. PRODUZIONE E LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL LEGNO						
6.a	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	6.1a	105.07	Produzione di pasta per carta, carta e prodotti della carta (Intero gruppo)	17.XX	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
6.b	impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) con capcità di produzione di 20 t/giorno	6.1b*	105.07	Produzione di pasta per carta, carta e prodotti della carta (Intero gruppo)	17.XX Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciature e di pannelli a base di legno	
			105.06	Processi caratteristici nell'industra del legno e dei suoi prodotti		
6.c	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche con capcità di produzione di 50 m3/giorno	-	105.01	Processi industriali di conservazione del legno	16.XX	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
						intreccio
7. ALLEVAMENTO INTENSIVO E ACQUA CULTURA						
7.a	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con: i) 40000 posti per il pollame; ii) 2000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg); iii) 750 posti per le scrofe	6.6	110.04	Fermentazione enterica (Intero gruppo)	01.4X	Allevamento di animali
			110.05	Gestione dei liquami (Intero gruppo)		
7.b	Acquicoltura intensiva con capacità di produzione di 1000 t/anno di pesci o molluschi	-	110.18	Processi specifici nell'acqua cultura	03.XX	Pesca e acquicoltura
8. PRODOTTI ANIMALI VEGETALI DEL SETTORE ALIMENTARE E DELLE BEVANDE						
8.a	Macelli con capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno	6.4a	105.03	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (Intero gruppo)	10.XX	Industrie alimentari
8.b	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: i) materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno	6.4b1	105.03	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (Intero gruppo)	10.XX	Industrie alimentari
8.b	ii) materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)	6.4b2	105.03	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (Intero gruppo)	10.XX	Industrie alimentari
					11.XX	Produzione di bevande
8.c	Trattamento e trasformazione del latte con capcità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)	6.4c	105.03	Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande (Intero gruppo)	10.XX	Industrie alimentari
9. ALTRE ATTIVITA'						
9.a	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento di 10 t/giorno	6.2	105.04	Fabbricazione di tessili e prodotti tessili (Intero gruppo)	13.XX Industrie tessili; 14.XX Confezione di articoli di abbigliamento	
9.b	Impianti per la concia delle pelli con capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti	6.3	105.05	Produzione di pelle e fabbricazione di prodotti in pelle (Intero gruppo)	15.XX	Confezioni di articoli in pelle e simili
9.c	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno	6.7	107.01	Applicazione di vernici (Uso di solventi)	13.XX; 32.XX; 58.XX; 59.XX; 18.XX; 17.XX; 20.XX; 26.XX; 29.XX; 30.XX; 31.XX; 15.XX;	
			107.02	Sgrassatura, pulitura a secco ed elettronica (Uso di solventi)		
			107.03	Finitura tessili o concia delle pelli (Uso di solventi)		

Codice PRTR	Descrizione Attività PRTR	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Descrizione Attività NOSE-P	NACE REV2	Descrizione_NACE_rev2
			107.04	Industria della stampa (Uso di solventi)	16.XX; 22.XX; 25.XX	
9.d	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	6.8	105.09	Fabbricazione di carbonio o di grafite (Industria chimica)	20.XX,	Fabbricazione di prodotti chimici
					26.XX	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
9.e	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi con capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza	-	107.01	Applicazione di vernici (Uso di solventi)	30.XX,	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
					33.XX	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

— Il Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 33 del 4 febbraio 2006.

— Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285.

— Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).* — 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

«Art. 28 *(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali).* — 1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2010, n. 186, S.O.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Note all'art. 1:

— Il Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

2) «autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

3) «impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

4) «complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;

5) «sito», la sede geografica del complesso;

6) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;

7) «anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;

8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;

9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'art. 1, lettera *a)*, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (1);

14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

15) «acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'art. 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (2), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;

16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

17) «recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006:

«Art. 5 *(Comunicazione dei dati da parte dei gestori)*. — 1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;

b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'art. 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.

Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente.

Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.

Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera *a)* del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.

Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'art. 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.

5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documen-

tazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.».

— Si riporta il testo dell'Allegato VIII al citato decreto legislativo n. 128 del 2010:

«Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12. — 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-*bis* della seconda parte del presente decreto.

2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. Attività energetiche.

1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) gomme sintetiche;

l) sostanze coloranti e pigmenti;

m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 *kg)*, o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 7 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006:

«2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, mediante trasferimento elettronico secondo il formato di cui all'allegato III in base al calendario seguente:

a) per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento;

b) per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Il primo anno di riferimento è il 2007.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il riferimento al citato decreto legislativo n. 195 del 2005 è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 16 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006:

«1. In un'unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell'art. 7, gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti:

a) prescrizioni dell'art. 5;

b) garanzia e valutazione della qualità a norma dell'art. 9;

c) accesso alle informazioni a norma dell'art. 10, paragrafo 2;

d) attività di sensibilizzazione a norma dell'art. 15;

e) riservatezza delle informazioni a norma dell'art. 11;

f) sanzioni comminate a norma dell'art. 20 ed esperienza acquisita nella loro applicazione.».

11G0197

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SOL-018) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.